

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

Parere del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2008 Approvazione del Senato Accademico del 05.03.2008 Emanato con D.R. n. 301 del 13.05.2008



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'art. 11 della Legge n. 341/1990, dall'art. 11 del DM 270/2004, e dall'art. 48 e 64, comma terzo, dello Statuto di Autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", emanato a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di seguito denominato "Ministero":
- a) disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale di cui all'art. 3 del DM 270/2004;
- b) definisce l'ordinamento degli studi dei corsi, svolti dall'Università, di cui all'art. 6, secondo comma, della Legge 341/1990 e dell'art. 14 della Legge 390/1991;
- c) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i regolamenti didattici dei corsi di studio previsti dall'art. 11, secondo comma, della Legge 341/1990 e dall'art. 12 del DM 270/2004;
- d) disciplina gli atti di carriera scolastica degli studenti.
- 2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge riguardante: a) lo stato giuridico del personale docente e ricercatore; b) gli ordinamenti didattici dei singoli corsi definiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare dal DM 16 marzo 2007 riguardante le lauree e dal DM 16 marzo 2007 riguardante le lauree magistrali nonché dal DM 26 luglio 2007 sulle linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici e dal DM 31 ottobre 2007 relativo alla definizione dei requisiti per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Art. 2 - Corsi di studio

- 1. L'Università organizza ai sensi dell'art. 1 della Legge 341/1990 e dell'art. 5 dello Statuto i seguenti corsi diretti al conseguimento di un titolo di studio avente valore legale:
- a) corsi di laurea (L);
- b) corsi di laurea magistrale (LM);
- c) corsi di specializzazione (DS);
- d) corsi di dottorato di ricerca (DR).
- 2. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente le qualifiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
- 3. L'Università può organizzare ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/1990, dell'art. 14 della Legge 390/1991 e dell'art. 6 dello Statuto i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma soltanto di un attestato di frequenza o di un titolo di partecipazione:
- a) Corsi di perfezionamento;
- b) Corsi di aggiornamento professionale;
- c) Corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
- d) Corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
- e) Corsi di aggiornamento;
- f) Corsi di orientamento per studenti;
- g) Corsi intensivi per studenti.
- 4. L'Università può altresì organizzare in attuazione dell'art. 1, comma quindicesimo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e dell'art. 3, comma ottavo, del DM 509/99 i seguenti corsi di Master che comportano il rilascio di un titolo universitario:
- a) Master di I livello (MU1)
- b) Master di II livello (MU2).
- 5. L'Università può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.
- 6. L'Università promuove, organizza e sostiene, ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/1990 e dell'art. 6 dello Statuto, i seguenti corsi al termine dei quali può essere rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione:
- a) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
- b) corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
- 7. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Sono fatte salve le disposizioni legislative che recepiscono la normativa comunitaria.



- 8. Le iniziative didattiche di cui ai commi primo, secondo e terzo sono organizzate e gestite dalle strutture didattiche di cui al titolo quarto dello Statuto e all'art. 6 del presente Regolamento.
- 9. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti. Esse sono istituite con delibera del Senato Accademico e attivate dal Consiglio d'Amministrazione secondo quanto previsto dagli art. 15 e 16 dello Statuto. Nuove iniziative didattiche per le quali non esiste una struttura competente vengono proposte e istituite con delibera del Senato Accademico e attivate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 3 - Crediti formativi universitari

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche e formative sono organizzati sulla base dei crediti formativi universitari, di seguito denominati "crediti", quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
- 2. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
- 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 4. Al credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di lavoro per studente. Con decreto ministeriale opportunamente motivato possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione per non più del 20 per cento di tale quantità, con riferimento a singole classi di corsi di studio.
- 5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissato in 60 crediti per anno. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costruiti su tale valore definito dall'art. 5 del DM 270/2004.
- 6. La frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio dal relativo regolamento didattico.

Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004 e compresi negli Allegati A, B, C al presente Regolamento, di cui formano parte integrante.
- 2. Ogni ordinamento didattico di corso determina:
- a) la denominazione;
- b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso afferisce;
- c) gli obiettivi formativi della classe;
- d) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- e) i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea:
- f) gli sbocchi occupazionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- g) il quadro generale delle attività formative;
- h) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- i) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun ambito disciplinare raggruppante uno o più settori scientifico-disciplinari relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini o integrative;
- j) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- k) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- l) le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e di laurea magistrale, anche ai fini, per quanto riguarda i corsi di laurea, della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non sia positiva.
- 3. Gli aspetti riguardanti la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi specifici, gli sbocchi occupazionali e il quadro generale delle attività formative da inserire sono definiti dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ogni iniziativa didattica è disciplinata ai sensi dell'art. 12 del DM 270/2004 da un regolamento didattico di corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso stesso.



- 2. Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio d'Amministrazione per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, e previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'art. 12, comma terzo, del DM 270/2004.
- 3. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
- 1) i "curricula" in cui è eventualmente articolato il corso;
- 2) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:
 - a) il settore scientifico-disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - b) il numero di crediti formativi assegnati;
 - c) gli obiettivi formativi specifici di ciascun insegnamento;
 - d) l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche anche a distanza;
 - g) la tipologia delle verifiche del profitto degli studenti;
- 3) la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
- 4) le regole di presentazione, ove necessario, del piano di studio individuali;
- 5) le regole sugli eventuali obblighi di frequenza.

Art. 6 - Strutture didattiche

- 1. Le strutture di cui l'Università si avvale per le attività didattiche sono:
- a) le Facoltà per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di master di primo e secondo livello;
- b) i Dipartimenti, per i corsi di dottorato di ricerca;
- c) i Corsi di laurea e di laurea magistrale, i master di primo e secondo livello interfacoltà;
- d) le Scuole di specializzazione interfacoltà;
- e) la Scuola superiore.
- 2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dallo Statuto, dal Regolamento Generale d'Ateneo e dal rispettivo Regolamento interno.
- 3. Le Facoltà provvedono all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale, dei master di primo e di secondo livello, dei corsi di specializzazione e dei corsi intensivi di cui all'art. 14 della Legge 390/1991 nonché all'esercizio delle proprie competenze come da art. 27 dello Statuto riguardanti i corsi di laurea, laurea magistrale, master di primo e di secondo livello e di specializzazione interfacoltà. I rappresentanti degli studenti partecipano, con voto deliberante, alle sedute del Consiglio di facoltà quando vengano trattate materie attinenti al funzionamento della facoltà e all'attività didattica, ad esclusione di quelle inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità universitaria.
- 4. I Dipartimenti provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca. Ai Dipartimenti possono essere delegate, dalla Facoltà di riferimento, competenze riguardanti corsi di specializzazione. Inoltre tali strutture scientifiche possono organizzare corsi di aggiornamento, intensivi e di perfezionamento rientranti completamente o prevalentemente nella area culturale relativa.
- 5. I Corsi di laurea e laurea magistrale, i master di primo e secondo livello e di specializzazione interfacoltà sono istituiti dalle Facoltà individuate in base agli ordinamenti didattici dei corsi stessi e diventano strutture didattiche autonome disciplinate da un proprio Regolamento interno oltre che da un proprio regolamento didattico di corso di studio.
- 6. La Scuola superiore è una struttura interfacoltà i cui compiti e le cui funzioni sono previste dall'art. 40 dello Statuto e da apposito regolamento interno.
- 7. Le iniziative didattiche previste dall'art. 6 della Legge 341/1990 possono essere organizzate dalle Facoltà, dai Dipartimenti, dai Centri di servizi comuni, dai Centri interdipartimentali, da altre strutture dell'Ateneo e dalle strutture esterne costituite dall'Università ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.
- 8. Le iniziative didattiche facoltative sono istituite con Decreto rettorale, su proposta della struttura interessata, approvata dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
- 9. Ove siano attivati i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale ed in particolare i corsi di cui all'art. 6, comma secondo, lettere c) e d), dello Statuto, devono essere costituiti i corrispondenti Consigli di corso, presieduti da un Direttore, con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.



Art. 7 - Regolamenti interni delle strutture didattiche

- 1. Le attività delle strutture didattiche sono disciplinate da un Regolamento interno della struttura, approvato ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, con cui si determinano le modalità di funzionamento nonché le attribuzioni e le composizioni degli organi della struttura stessa. Altri eventuali Regolamenti specifici della struttura sono di mera competenza del rispettivo organo collegiale.
- 2. Le attività didattiche della Facoltà sono disciplinate dai Regolamenti didattici di corso di cui al precedente art. 6.
- 3. La proposta di regolamento didattico di un corso di studio interfacoltà deve essere approvata dai Consigli delle Facoltà interessate.
- 4. L'attività didattica svolta dal Dipartimento per il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca è disciplinata da apposito Regolamento approvato contestualmente alla presentazione della richiesta di attivazione di un ciclo di dottorato.

TITOLO II CORSI DI LAUREA

Art. 8 - Corso di laurea

- 1. Il corso di laurea (L) ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e di contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche competenze professionali.
- 2. l'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge, nazionali e comunitarie, di quelle espresse nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
- 3. La durata normale del corso di laurea è di tre anni, per un totale di 180 crediti.

Art. 9 - Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea istituito nell'Università è definito nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 10 - Ammissione

- 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali
- 2. Per i corsi di laurea per i quali il Ministero o l'Università in base alla vigente normativa di legge determinino una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova definita dal Manifesto degli studi.

Art. 11 - Preparazione iniziale

- 1. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, riguardante conoscenze di base definite dall'ordinamento didattico di corso di laurea.
- 2. L'ordinamento didattico di corso definisce le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale, da effettuarsi attraverso prove o altri strumenti di valutazione, con procedure definite nel regolamento didattico di corso.
- 3. Le strutture didattiche competenti possono organizzare attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di una adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
- 4. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Art. 12 - Conseguimento della laurea

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale, come definiti dall'ordinamento didattico e dal regolamento didattico del corso di laurea.



- 2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese, di elementi di informatica, di comunicazione e di cultura d'impresa secondo le modalità e per un numero di crediti definiti dai singoli ordinamenti didattici di corso che vengono acquisiti con il sostenimento di una prova di conoscenza, ai sensi del successivo art. 118.
- 3. La prova finale deve consistere nella discussione pubblica davanti ad una Commissione di docenti di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità predisposta sotto la guida di un docente o di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dal Regolamento didattico di corso di laurea e dalle determinazioni della struttura didattica competente.
- 4. Il titolo di studio deve prevedere la denominazione del corso di laurea e la relativa classe di appartenenza, senza alcun riferimento a "curricula", indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne del corso.

Art. 13 - Classi di laurea

- 1. Il corso di laurea deve appartenere ad una specifica classe di laurea, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del DM 270/2004 e dall'art. 1 del DM 16 marzo 2007 sulle classi di laurea.
- 2. qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, è possibile istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica, al momento dell'immatricolazione, la classe in cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
- 3. Della classe di appartenenza deve essere fatta esplicita menzione nella denominazione del corso di laurea e nel titolo di laurea nonché nelle conseguenti certificazioni.
- 4. I titoli di studio conseguiti al termine di corsi di laurea appartenenti alla stessa classe hanno identico valore legale.
- 5. L'università può istituire e attivare più corsi di laurea appartenenti alla stessa classe, purché le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici si differenzino per almeno 40 crediti.
- 6. tutti gli iscritti ai corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi. I gruppi di affinità vengono stabiliti con delibera del Senato Accademico che, sulla base di particolari motivazioni, può prevedere distinti gruppi di affinità all'interno di una stessa classe.

Art. 14 - Istituzione e attivazione

- 1. Un corso di laurea viene istituito su proposta della struttura didattica competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza e sottoposta al parere del Comitato regionale di coordinamento, unitamente alla relazione del Nucleo di valutazione. Qualora il Comitato regionale di coordinamento esprima parere favorevole, il corso di laurea viene sottoposto all'approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 341/1990. A seguito dell'approvazione ministeriale, l'istituzione del corso e la contestuale modifica del Regolamento didattico d'Ateneo sono definiti con decreto rettorale.
- 2. Eventuali modifiche dell'ordinamento didattico di corsi di laurea esistenti sono approvate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sottoposte all'approvazione del Ministero ed emanate con decreto rettorale
- 3. Un corso di laurea istituito è attivato con delibera del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Senato accademico, nel rispetto dei requisiti necessari determinati con decreto del Ministro, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.
- 4. l'attivazione dei corsi di laurea è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 15 - Progettazione

- 1. Un corso di laurea viene proposto sulla base di un progetto ove, oltre a quanto determinato dall'ordinamento didattico, siano definiti:
- a) le esigenze individuate dal mercato del lavoro
- b) la domanda di formazione nell'ambito di riferimento del corso;
- c) l'analisi e le previsioni occupazionali;
- d) l'adozione di modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente;
- e) l'adeguatezza e compatibilità della proposta con le risorse di docenza (di ruolo e a contratto);



- f) l'adeguatezza e compatibilità della proposta con le risorse di struttura;
- g) gli eventuali corsi con obiettivi formativi similari presenti nel sistema universitario;
- h) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- i) il contributo del corso agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta didattica dell'Ateneo.

Art. 16 - Valutazione

- 1. L'Università provvede alla sistematica valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi mediante:
- a) la rilevazione dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche dei docenti;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dai singoli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
- d) l'esame del grado di apprezzamento da parte dei docenti o degli organi dei corsi di laurea magistrale;
- e) l'esame del grado di apprezzamento da parte del mondo del lavoro e delle professioni.
- 2. Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale redatta a cura di ciascun consiglio di corso, che si giova dell'assistenza del Servizio di valutazione dell'Ateneo.

Art. 17 - Organi del Corso di laurea

- 1. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di laurea sono curati dai seguenti organi:
- a) Presidente del Consiglio di corso di laurea;
- b) Consiglio di corso di laurea.
- 2. Il Presidente del Corso ha il compito di:
- a) convocare e presiedere il consiglio di corso;
- b) riferire all'organo collegiale della competente struttura didattica sull'andamento del corso;
- c) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di corso.
- 3. Il consiglio di corso di laurea ha il compito di:
- a) provvedere alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) proporre i programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative e coordinarne lo svolgimento;
- c) proporre i calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finale;
- d) formulare proposte alle strutture didattiche competenti in ordine all'utilizzo delle risorse;
- e) esprimere pareri su questioni sottoposte dalle competenti strutture didattiche;
- f) proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;
- g) assolvere a compiti e funzioni delegate dagli organi collegiali delle strutture didattiche.
- 4. Il Consiglio di corso di laurea è costituito dai professori che ricoprono un insegnamento ufficiale del corso e da una rappresentanza dei ricercatori impegnati nel corso e degli studenti iscritti al corso stesso. In particolare sono membri effettivi i professori di ruolo che ricoprono un insegnamento del corso per titolarità, compito sostitutivo o affidamento.

Hanno altresì diritto di voto, ma concorrono alla formazione del numero legale se presenti:

- a) i professori supplenti;
- b) i professori a contratto;
- c) i professori che ricoprono un insegnamento ufficiale mutuato dal corso;
- d) i rappresentanti dei ricercatori;
- e) i rappresentanti degli studenti.
- I Regolamenti interni di Facoltà possono, in casi specifici, introdurre limitazioni alla rappresentanza dei professori di cui alla lettera b).
- 5. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti sono eletti per un biennio nel numero e secondo le modalità definite dai regolamenti interni delle competenti strutture didattiche.
- 6. Il Presidente è eletto dal Consiglio di corso tra i professori di prima fascia, o in mancanza, tra i professori di seconda fascia per il periodo di tre anni, rinnovabile.
- 7. Qualora nell'ambito di una classe di appartenenza siano stati attivati più corsi di laurea la struttura didattica competente può deliberare la costituzione di un solo consiglio di corso di laurea riguardante i corsi stessi.
- 8. Nel caso di strutture didattiche in cui sia stato attivato un solo corso di laurea, non viene istituito il corrispondente Consiglio di corso e le relative competenze sono assorbite dall'organo collegiale della struttura stessa.



9. Per ogni corso di laurea è costituito un Comitato di indirizzamento in cui siano rappresentati sia i docenti, sia gli esponenti del mondo del lavoro collegato alle figure professionali formate con compiti consultivi riguardanti il monitoraggio e la modifica dei curricula.

TITOLO III CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 18 - Corso di laurea magistrale

- 1. Il corso di laurea magistrale (LM) ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, per i quali gli ordinamenti didattici o professionali prevedano un percorso di studi quinquennale o siano comunque richiesti particolari livelli di approfondimento e di specializzazione.
- 2. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni aggiuntivi a quelli della laurea, per un totale di 120 crediti, fatti salvi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia.
- 3. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata normale è di 5 o 6 anni per un totale, rispettivamente, di 300 o di 360 crediti.

Art. 19 - Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale istituito nell'Università è definito nell'Allegato B del presente Regolamento.

Art. 20 - Ammissione

- 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2. Per i corsi di laurea magistrale per i quali la legge o le determinazioni dell'Università prevedano una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate dal Manifesto degli studi.
- 3. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, vengono stabiliti per ogni corso di laurea magistrale specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curricolari e l'adeguatezza della personale preparazione.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e le conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico/disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle linee guida approvate con provvedimento ministeriale 386/2007. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

- 4. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la preparazione ai corsi, nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
- 5. Le classi di appartenenza di specifici corsi di laurea magistrale potranno comunque individuare una diversa durata del corso stesso.
- 6. Può essere ammessa l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale anche con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, definiti art. 18 comma 3, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al successivo articolo 21.

Art. 21 - Preparazione iniziale

- 1. Per essere ammesso ad un corso di laurea magistrale lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti dall'ordinamento didattico e un adeguata preparazione iniziale.
- 2. l'adeguatezza della personale preparazione è verificata secondo modalità definite per ogni corso di laurea magistrale nel relativo ordinamento didattico, con procedure specificate nel regolamento didattico di corso.

Art. 22 - Conseguimento della laurea magistrale

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Tali crediti sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti dall'ordinamento didattico e dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale.



- 2. La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato originale condotto sotto la guida di un relatore e discussa pubblicamente avanti ad una Commissione di docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dal Regolamento didattico di corso e dalle determinazioni della struttura didattica competente.
- 3. Il titolo di studio deve prevedere la denominazione del corso di laurea magistrale e la relativa classe di appartenenza, senza alcun riferimento a "curricula", indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne del corso.

Art. 23 - Classi di laurea magistrale

- 1. Il corso di laurea deve appartenere ad una specifica classe di laurea magistrale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del DM 270/2004 e dall'art. 7 del DM 16 marzo 2007 sulle classi di laurea magistrale.
- 2. Della classe di appartenenza deve essere fatta esplicita menzione nella denominazione del corso di laurea magistrale e nel titolo di laurea magistrale nonché nelle connesse certificazioni.
- 3. I titoli di studio conseguiti al termine di corsi di laurea magistrale, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
- 4. L'Università può istituire e attivare più corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, puchè si differenzino per almeno 30 crediti.

Art. 24 - Istituzione e attivazione

- 1. Un corso di laurea magistrale viene istituito su proposta della struttura didattica competente. La proposta comprensiva dell'ordinamento didattico viene approvata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza e sottoposta al parere del Comitato regionale di coordinamento, unitamente alla relazione del Nucleo di valutazione. Qualora il Comitato regionale di coordinamento esprima parere favorevole, il corso di laurea magistrale viene sottoposto all'approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 341/1990. A seguito dell'approvazione ministeriale, l'istituzione del corso e la contestuale modifica del Regolamento didattico d'Ateneo sono definiti con decreto rettorale.
- 2. Eventuali modifiche dell'ordinamento didattico di corsi di laurea magistrali esistenti sono approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sottoposte all'approvazione del Ministero ed emanate con decreto rettorale.
- 4. Un corso di laurea magistrale istituito è attivato con delibera del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, nel rispetto dei requisiti necessari determinato con decreto del Ministro, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitari, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università.
- 4. l'attivazione dei corsi di laurea magistrale è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero.

Art. 25 - Progettazione

- 1. Un corso di laurea magistrale viene proposto sulla base di un progetto ove, oltre a quanto determinato dall'ordinamento didattico, siano definiti:
- a) le esigenze individuate dal mercato del lavoro;
- b) la domanda di formazione nell'ambito di riferimento del corso;
- c) l'analisi e le previsioni occupazionali;
- d) l'adozione di modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente;
- e) l'adeguatezza e compatibilità della proposta con le risorse di docenza (di ruolo e a contratto);
- f) l'adeguatezza e compatibilità della proposta con le risorse di struttura;
- g) gli eventuali corsi con obiettivi formativi similari presenti nel sistema universitario;
- h) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- i) il contributo del corso agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta didattica dell'Ateneo.

Art. 26 - Valutazione

- 1. L'Università provvede alla sistematica valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di laurea magistrale mediante:
- a) la rilevazione dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche dei relativi
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dai singoli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame e di titoli rilasciati;
- d) l'esame del grado di apprezzamento da parte del mondo del lavoro e delle professioni.



2. Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale redatta a cura di ciascun consiglio di corso, che si giova dell'assistenza del Servizio di valutazione dell'Ateneo.

Art. 27 - Organi del Corso di laurea magistrale

- 1. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di laurea sono curati dai seguenti organi:
- a) Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale;
- b) Consiglio di corso di laurea magistrale.
- 2. Il Presidente del Corso ha il compito di:
- a) convocare e presiedere il consiglio di corso;
- b) riferire all'organo collegiale della competente struttura didattica sull'andamento del corso;
- c) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di corso.
- 3. Il Consiglio di corso di laurea ha il compito di:
- a) provvedere alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) proporre i programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative e coordinarne lo svolgimento;
- c) proporre i calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finale;
- d) formulare proposte alle strutture didattiche competenti in ordine all'utilizzo delle risorse;
- e) esprimere pareri su questioni sottoposte dalle competenti strutture didattiche;
- f) proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;
- g) assolvere a compiti e funzioni delegate dagli organi collegiali delle strutture didattiche.
- 4. Il Consiglio di corso di laurea è costituito dai professori che ricoprono un insegnamento ufficiale del corso e da una rappresentanza dei ricercatori impegnati nel corso e degli studenti iscritti al corso stesso. In particolare sono membri effettivi i professori di ruolo che ricoprono un insegnamento del corso per titolarità, compito sostitutivo o affidamento.

Hanno altresì diritto di voto, ma concorrono alla formazione del numero legale se presenti:

- a) i professori supplenti;
- b) i professori a contratto;
- c) i professori che ricoprono un insegnamento ufficiale mutuato dal corso;
- d) i rappresentanti dei ricercatori;
- e) i rappresentanti degli studenti.
- 5. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti sono eletti per un biennio nel numero e secondo le modalità definite dai regolamenti interni delle competenti strutture didattiche.
- 6. Il Presidente è eletto dal Consiglio di corso tra i professori di prima fascia, o in mancanza, tra i professori di seconda fascia per il periodo di tre anni, rinnovabile.
- 7. Qualora nell'ambito di una classe di appartenenza siano stati attivati più corsi di laurea magistrale la struttura didattica competente può deliberare la costituzione di un solo Consiglio di corso di laurea riguardante i corsi stessi.
- 8. La competente struttura didattica può costituire un unico Consiglio di corso per un corso di laurea magistrale e un corso di laurea affine.
- 9. Nel caso di strutture didattiche in cui sia stato attivato un solo corso di laurea magistrale, non viene istituito il Consiglio di corso e le relative competenze sono assorbite dall'organo collegiale della struttura stessa.
- 10. Per ogni corso di laurea magistrale è costituito un Comitato di indirizzamento in cui siano rappresentati sia i docenti, sia gli esponenti del mondo del lavoro collegato alle figure professionali formate con compiti consultivi riguardanti il monitoraggio e la modifica dei curricola.

TITOLO IV CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 28 - Corso di specializzazione

- 1. Il corso di specializzazione (DS) ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
- 2. La durata di un corso di specializzazione ed il numero dei crediti necessari per il conseguimento del titolo sono stabiliti dalla classe di appartenenza, come specificato dall'ordinamento didattico del corso stesso.
- 3. Il corso può assumere il nome di Scuola nel caso ciò sia previsto dalla norma di legge o dalla direttiva dell'Unione europea che ne disciplina l'istituzione.



Art. 29 - Ordinamento didattico

- 1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione istituito nell'Università è definito nell'Allegato C del presente Regolamento.
- 2. L'ordinamento didattico è formulato in conformità alla classe di appartenenza del corso e risponde ai requisiti e ai limiti definiti in applicazione di specifiche norme di legge e di direttive dell'Unione europea mediante appositi decreti ministeriali.

Art. 30 - Ammissione

- 1. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura didattica, nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2. Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono definiti dall'ordinamento didattico, formulato in conformità alla classe di appartenenza, nel rispetto delle norme di legge o di direttive dell'Unione europea e dei decreti ministeriali di attuazione.
- 3. L'ammissione al corso viene effettuata a seguito di concorso, secondo le modalità stabilite nell'apposito bando.
- 4. La Commissione per l'esame d'ammissione è costituita da non meno di tre docenti o ricercatori designati dal Consiglio della Scuola ed è nominata con decreto del Rettore, fatte salve specifiche norme in materia.

Art. 31 - Preparazione iniziale

1. La preparazione iniziale richiesta per ciascun corso di specializzazione è definita nell'ordinamento didattico, sulla base di quanto previsto dai decreti ministeriali.

Art. 32 - Conseguimento del diploma di specializzazione

- 1. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsto dai decreti ministeriali. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione.
- 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
- 3. La prova finale consiste nella presentazione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità e discussa pubblicamente davanti ad una Commissione di docenti nominata dal Direttore della Scuola e costituita da un minimo di cinque a un massimo di sette membri effettivi, designati dal Consiglio della Scuola, fatte salve specifiche norme in materia. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti dal Regolamento didattico di corso e dalle determinazioni della struttura didattica competente.

Art. 33 - Istituzione e attivazione

- 1. Un corso di specializzazione viene istituito su proposta della struttura didattica competente. La proposta comprensiva dell'ordinamento didattico viene approvata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, e sottoposta al parere del Comitato regionale di coordinamento, unitamente alla relazione del Nucleo di valutazione. Qualora il Comitato regionale di coordinamento esprima parere favorevole, il corso di specializzazione viene sottoposto all'approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 341/1990. A seguito dell'approvazione ministeriale l'istituzione del corso e la contestuale modifica del Regolamento didattico d'Ateneo sono definiti con decreto rettorale.
- 2. Può essere istituito un corso di specializzazione solo a condizione che esso sia previsto da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma settimo, del DM 270/2004.
- 3. Eventuali modifiche dell'ordinamento didattico di corsi di specializzazione esistenti sono approvate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sottoposte all'approvazione del Ministero ed emanate con decreto rettorale.
- 4. Un corso di specializzazione istituito è attivato con delibera del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, secondo le modalità definite dal Manifesto degli studi, nel rispetto dei requisiti necessari determinati con decreto del Ministro e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario.
- 5. l'attivazione dei corsi di specializzazione è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero.



Art. 34 - Progettazione

- 1. Un corso di specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove, oltre a quanto determinato dall'ordinamento didattico, siano definiti:
- a) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
- b) le prospettive di sbocchi professionali;
- c) gli analoghi corsi già attivati nelle Università contermini e a livello nazionale;
- d) le dimensioni della domanda studentesca potenziale generata dai laureati dell'Università e dal sistema universitario;
- e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.
- 2. Per la definizione degli obiettivi formativi specifici, dei profili professionali attesi e degli sbocchi lavorativi previsti devono essere organizzate adeguate consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Art. 35 - Valutazione

- 1. L'Università provvede alla sistematica valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di specializzazione mediante:
- a) la rilevazione dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle capacità didattiche dei relativi docenti;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dai singoli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di numero di prove d'esame e di titoli di studio rilasciati;
- d) l'esame del grado di apprezzamento da parte del mondo del lavoro.
- 2. Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale a cura di ciascun consiglio di corso, con l'assistenza del Servizio di valutazione dell'Ateneo.

Art. 36 - Specializzandi

- 1. Lo specializzando è obbligato a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività di laboratorio, di tirocinio e ad ogni altra attività prevista dal piano degli studi, così come approvato dal Consiglio del Corso o Scuola, in conformità all'ordinamento didattico del corso.
- 2. Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio conferita ai sensi dell'art. 2 della Legge 398/1989 sono assoggettati alle norme della legge stessa e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.
- 3. I medici iscritti alle scuole di specializzazione mediche a tempo pieno sono soggetti alla particolare disciplina per essi stabilita nel D. L.gs 257/1991 e nel D.Lgs 368/1999.
- 4. Lo specializzando è tenuto a compiere ogni altro adempimento previsto dalla legge, dai regolamenti, dall'ordinamento didattico del corso.

Art. 37 - Organi del Corso di specializzazione

- 1. Sono organi del Corso o Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio del corso o scuola.
- 2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto, con voto segreto, dal Consiglio della scuola fra i docenti di prima fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. In caso di mancanza o di motivata indisponibilità di docenti di prima fascia, può essere eletto un docente di seconda fascia. Il Direttore convoca il Consiglio della scuola e lo presiede. Il Direttore presenta annualmente al Consiglio una relazione sul funzionamento della scuola avente ad oggetto la sua strutturazione, i risultati raggiunti, le attività svolte ed i programmi futuri. Dell'avvenuta presentazione della relazione è data comunicazione alle Facoltà.
- 3. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i docenti cui sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del D.P.R. 382/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, e secondo quanto stabilito dall'art. 65 dello Statuto di Autonomia e dal regolamento per la designazione delle rappresentanze studentesche di cui al comma ottavo del citato articolo.
- 4. Il Consiglio della scuola esercita le seguenti competenze:
- a) programma e coordina le attività di insegnamento e le altre attività necessarie per il conseguimento del diploma di specializzazione;
- b) designa annualmente, qualora previsto dall'ordinamento didattico del corso, i tutori cui spetta il compito di guidare gli specializzandi nel loro percorso formativo;



- c) provvede, all'inizio di ogni anno accademico, a ripartire attività e compiti dei docenti, d'intesa con i Consigli
- di facoltà e con il consenso degli interessati;
- d) elegge il Direttore del Corso;
- e) delibera in merito l'attivazione di insegnamenti previsti nell'ordinamento didattico del corso;
- f) delibera eventualmente d'intesa con gli altri consigli di scuola, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale nelle scuole stesse al fine di organizzare nella maniera più efficace l'attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;
- g) approva un apposito piano di studio e di attività professionalizzanti per gli specializzandi che siano già in possesso del titolo di dottore di ricerca;
- h) approva la relazione annuale presentata dal Direttore sul funzionamento della Scuola;
- i) designa i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami annuali e finali;
- j) riconosce, sulla base di idonea documentazione, l'utilità, ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, dell'attività svolta dallo specialista, previa autorizzazione ricevuta dal Consiglio stesso, in strutture esterne anche straniere;
- k) delibera, in casi eccezionali diversi da quelli già previsti dalle leggi e dal presente Regolamento, sull'ammissibilità della sospensione del corso o di deroghe parziali degli obblighi di frequenza per gravi e giustificati motivi e con obbligo di recupero delle attività didattiche non frequentate.

Art. 38 - Convenzioni

1. L'Università su proposta del Consiglio della scuola, sentita la struttura didattica competente, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del D.P.R. 382/1980, del D.P.R. 162/1982 e del presente Regolamento.

TITOLO V CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 39 - Corsi di dottorato di ricerca

- 1. I corsi di dottorato di ricerca (DR) sono iniziative didattiche a carattere strutturato finalizzate alla formazione di esperti nell'ambito di un particolare settore della ricerca scientifica. Essi hanno una durata non inferiore a tre anni, sono organizzati sulla base di uno specifico ordinamento didattico definito dalla struttura proponente e consentono il conseguimento di un titolo avente valore legale.
- 2. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dalla normativa vigente e dal relativo regolamento d'Ateneo.
- 3. I corsi di dottorato fanno parte dell'ordinamento universitario, concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Università ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto e si svolgono presso le strutture scientifiche proponenti o presso le strutture consorziate.
- 4. I corsi di dottorato consentono il conseguimento del titolo di dottore di ricerca valutabile nell'ambito della ricerca scientifica svolta nelle istituzioni universitarie, negli enti di ricerca e nelle aziende pubbliche e private e nei concorsi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 40 - Conseguimento e rilascio del titolo

- 1. Il conseguimento ed il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono disciplinati dal regolamento d'Ateneo per il dottorato di ricerca
- 2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono godere di una borsa di studio.
- 3. I cittadini extracomunitari concorrono al posto di dottorato di ricerca in soprannumero solo nel caso in cui il bando preveda tale possibilità e nei limiti delle borse aggiuntive esplicitamente istituite. Negli altri casi concorrono a parità di condizioni con i cittadini comunitari.

Art. 41 - Istituzione dei corsi

1. L'Università, su richiesta delle strutture scientifiche competenti interessate e previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ognuno per quanto di sua competenza, propone l'istituzione dei corsi per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 210/1998 e dalle altre norme vigenti in materia nonché del regolamento interno. I corsi di Dottorato di ricerca sono istituiti con decreto rettorale.



Art. 42 - Ammissione ai corsi

- 1. Per essere ammessi al Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, ovvero della laurea secondo il precedente ordinamento.
- 2. Ai corsi di Dottorato si accede attraverso concorsi pubblici banditi ogni anno dall'Università, il cui svolgimento è regolato dal relativo bando emesso ai sensi del regolamento d'Ateneo per il dottorato di ricerca.

Art. 43 - Progettazione

- 1. Le strutture scientifiche competenti, singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, propongono, con delibera motivata, l'istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca o il rinnovo di corsi già attivati.
- 2. Ciascuna proposta deve contenere:
- a) il tema di ricerca, definito all'interno delle aree scientifico disciplinari individuate dal M.I.U.R.;
- b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di dottorato, con programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari di massima;
- c) i requisiti di partecipazione al corso;
- d) i tempi e le sedi di formazione;
- e) le strutture utilizzabili;
- f) il piano finanziario;
- g) le risorse finanziarie disponibili;
- h) le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario:
- i) gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
- j) la composizione del Collegio dei docenti, con un numero di membri non inferiore a 5, di cui almeno due docenti di prima fascia;
- k) l'indicazione del Coordinatore del corso di dottorato che deve essere un professore di ruolo di prima fascia.

Art. 44 - Valutazione

- 1. Il Nucleo di valutazione interno è tenuto all'attivazione di sistemi di valutazione relativi:
- a) alla sussistenza dei requisiti di idoneità per l'istituzione del corso di dottorato, nonché all'inizio di ogni anno accademico per verificarne la permanenza;
- b) alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
- 2. La relazione annuale del Nucleo di valutazione interno sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa, deve essere inviata al Ministero.
- 3. I corsi di dottorato di ricerca saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- a) programmi di "didattica strutturata" per la formazione alla ricerca con forte integrazione tra il campo delle conoscenze specialistiche e quello della metodologia della ricerca scientifica;
- b) aggregazione di competenze, strutture, risorse, anche umane, dell'Ateneo costituendo poli didattico-scientifici per evitare forme di parcellizzazione e per supportare corsi di dottorato che facciano emergere ed evidenzino le potenzialità specifiche di eccellenza didattica e di ricerca di ciascun Ateneo e del territorio in cui opera;
- c) proiezione in ambito internazionale mediante la previsione di percorsi congiunti con atenei stranieri e/o con periodo di studio-ricerca all'estero della durata minima di un anno o di due semestri;
- d) convenzionamento con altri Atenei italiani e stranieri o con soggetti pubblici o privati di possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica per una co-progettazione e co-gestione dello specifico dottorato in modo da assicurare ai dottorandi prefissati periodi di formazione nell'ambito di gruppi di ricerca specializzati.

Art. 45 - Organi del dottorato di ricerca

- 1. Sono Organi del dottorato di ricerca il Coordinatore ed il Collegio dei docenti.
- 2. Il Coordinatore è un professore di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Al Coordinatore spetta il compito di:
- a) coordinare l'attività didattica e di ricerca dei dottorandi;
- b) convocare il Collegio dei docenti ed assumerne la presidenza;
- c) comunicare al Rettore tutte le decisioni che vengono adottate dal Collegio dei Docenti;
- d) autorizzare gli allievi a recarsi fuori sede per le attività di ricerca presso le sedi universitarie consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, sulla base dell'attività programmata;
- e) autorizzare i dottorandi a recarsi all'estero per un periodo sino a sei mesi;
- f) redigere la relazione sull'andamento del dottorato, a conclusione del triennio di corso;



- g) attestare la partecipazione alle attività previste dal collegio docenti.
- 3. Al Collegio dei docenti spetta il compito di:
- a) definire in modo articolato i curricoli dei dottorandi, approvando il piano di studio e di ricerca e stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di elaborati intermedi;
- b) organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche, anche invitando docenti o esperti esterni al Collegio;
- c) indicare il tutore o i tutori che seguono la ricerca di ciascun dottorando, che possono essere anche docenti estranei al Collegio;
- d) riferire periodicamente sull'avanzamento delle ricerche verificando i progressi della maturazione scientifica dei candidati dottorandi;
- e) promuovere i collegamenti con le altre Università italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle ricerche;
- f) proporre contatti e convenzioni con Enti pubblici e privati per iniziative di sostegno ai corsi ivi compresa l'assegnazione di borse di studio secondo la normativa vigente.
- g) autorizzare i dottorandi a recarsi all'estero anche per un periodo superiore a sei mesi, ma non superiore alla metà del corso, nell'ambito delle attività programmate;
- h) approvare la relazione annuale sulle attività e le ricerche svolte dai dottorandi per l'ammissione agli anni successivi curandone la trasmissione agli uffici competenti;
- i) deliberare l'eventuale esclusione del proseguimento del corso;
- j) presentare alla Commissione nazionale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca la relazione finale sull'attività svolta dal dottorando.
- 4. Il Collegio docenti è formato da professori di ruolo di prima fascia e seconda fascia e da ricercatori confermati anche di sedi consorziate, indicati nella proposta di istituzione e nella richiesta annuale di attivazione.

Art. 46 - Attività tutoriali nell'ambito di collaborazioni esterne

- 1. I dottorandi che svolgono una parte delle loro attività presso enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni possono essere affidati, su proposta del Collegio dei docenti, ad uno o più tutori scelti fra ricercatori dei suddetti enti, particolarmente qualificati per l'attività scientifica svolta, affinché li seguano nelle loro attività di ricerca.
- 2. Alle riunioni del Collegio dei docenti del dottorato interessato possono partecipare, su invito del Coordinatore e con voto consultivo, i predetti tutori.

Art. 47 - Convenzioni

1. L'Università su proposta del Collegio dei docenti stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture di ricerca per lo sviluppo delle attività di formazione dei dottorandi e per la assegnazione di borse aggiuntive.

TITOLO VI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO

Art. 48 - Corsi di Master universitario

- 1. Il corso di master universitario è un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente previsto dall'art. 1, comma quindicesimo, della Legge 4/1999 e dall'art. 3, comma nono, del DM 270/2004.
- 2. La durata di un Master non può essere inferiore ad un anno e quindi non può impegnare per meno di 60 crediti
- 3. I Master si distinguono in:
- a) Master di primo livello (MU1), destinato ai laureati;
- b) Master di secondo livello (MU2), destinato ai laureati magistrali.

Art. 49 - Ordinamento didattico

- 1. L'ordinamento didattico è definito nella proposta di istituzione del Corso e nel relativo Manifesto degli studi. Esso contiene:
- a) la durata del corso.
- b) l'elenco degli insegnamenti previsti con l'indicazione dei relativi crediti;
- c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche.



Art. 50 - Ammissione

- 1. Per l'ammissione al Corso è previsto il possesso della laurea per il Master di primo livello e della laurea magistrale per il Master di secondo livello.
- 2. L'ordinamento degli studi può prevedere il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi attraverso opportune prove d'ammissione o specifiche verifiche sui requisiti posseduti.

Art. 51 - Conseguimento del Master

- 1. Il Master si consegue dopo aver superato con esito positivo gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico e aver superato la prova finale, per un totale di almeno 60 crediti oltre a quelli già acquisiti per la laurea o laurea magistrale.
- 2. I contenuti e le caratteristiche della prova finale sono definiti nell'ordinamento didattico e nel Manifesto degli studi.
- 3. Al termine del corso verrà rilasciato, agli iscritti che abbiano superato la prova finale, un titolo universitario a firma del Direttore del corso e del responsabile dell'ufficio presso cui sono depositati gli atti di carriera scolastica degli interessati.

Art. 52 - Attivazione

- 1. Il corso di Master viene proposto dalla struttura didattica interessata. La proposta di attivazione viene approvata dal Consiglio d'Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università, ed è emanata con decreto rettorale.
- 2. La proposta di attivazione e il conseguente decreto rettorale devono indicare:
- a) l'ordinamento didattico del corso, in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti, di attività formative e di relativi crediti;
- b) la durata del corso;
- c) il numero massimo dei partecipanti;
- d) le modalità di selezione dei partecipanti;
- e) l'ammontare delle quote di iscrizione;
- f) la sede:
- g) il periodo di svolgimento del corso;
- h) il nome del Direttore;
- i) la composizione del Consiglio di Corso.
- 3. La ripetizione del corso in periodi successivi è subordinata a una sua valutazione e alla conseguente approvazione del Manifesto degli studi da parte della struttura interessata e del Consiglio d'Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 53 - Progettazione

- 1. Un corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
- a) la denominazione;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
- d) le dimensioni della domanda studentesca potenziale generata dai laureati dell'Università e dal sistema universitario;
- e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.

Art. 54 - Valutazione

- 1. Il corso di Master deve essere valutato mediante:
- a) la rilevazione dei giudizi dei partecipanti sui singoli insegnamenti e sulle capacità didattiche dei relativi docenti;
- b) il grado di conseguimento dell'equilibrio tra costi, comprensivi di quelli indiretti, e i proventi;
- c) la redazione di una relazione finale sull'esito complessivo del corso, da parte del Nucleo di valutazione.
- 2. Il corso può essere ripetuto solo a seguito di una valutazione positiva delle attività formative



Art. 55 - Organi del corso

- 1. Il corso è programmato, organizzato e seguito a cura dei seguenti organi:
- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di corso.
- 2. Il Direttore è indicato dal Consiglio della struttura proponente tra i professori ordinari, ovvero, in caso di accertata indisponibilità di questi ultimi, tra i professori associati, ed è nominato con il Decreto rettorale istitutivo del Corso.
- 3. Il Direttore vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione del corso e, a conclusione del medesimo, presenta al Rettore una relazione sui risultati conseguiti.
- 4. Il Consiglio di corso è composto dal Direttore e dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell'ambito del corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività didattiche e pratiche.

Art. 56 - Convenzioni

- 1. L'Università può organizzare e gestire i corsi di Master:
- a) direttamente con le proprie strutture;
- b) giovandosi dell'apporto di Consorzi e istituzioni di cui sia partecipante;
- c) ricorrendo all'apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati.
- 2. Nel caso di iniziative con Consorzi e istituzioni di cui l'Università sia partecipante, i rapporti di collaborazione saranno definiti attraverso scambio di corrispondenza.
- 3. Nel caso di iniziative attivate con la collaborazione di istituzioni ed organismi esterni i reciproci rapporti saranno definiti da apposite convenzioni.

Art. 57 - Finanziamento

- 1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento dei corsi si provvede con gli introiti derivanti dall'imposizione di quote d'iscrizione a carico degli iscritti, con fondi provenienti da lasciti e donazioni e con contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati.
- 2. Al finanziamento si può provvedere in via eccezionale con fondi del bilancio universitario appositamente destinati a tale scopo quando il corso risponda ad obiettivi generali di sviluppo dell'Ateneo, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

TITOLO VII CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Capo I Corsi di perfezionamento e di aggiornamento

Art. 58 - Corsi di perfezionamento

- 1. Il corso di perfezionamento ha l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in ambiti scientifici e professionali particolari.
- 2. Il corso di perfezionamento si caratterizza per una durata inferiore all'anno, per un numero di crediti inferiore a 60 e per la flessibilità del suo ordinamento.

Art. 59 - Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico è definito nella proposta di istituzione del Corso e nel relativo Manifesto degli studi. Esso contiene l'elenco degli insegnamenti previsti con l'indicazione dei relativi crediti.

Art. 60 - Ammissione

- 1. Per l'ammissione al Corso è previsto il possesso della laurea o della laurea magistrale.
- 2. L'ordinamento degli studi può prevedere il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi attraverso opportune prove d'ammissione o di verifica.



Art. 61 - Attivazione

- 1. Il corso di perfezionamento viene proposto dalla struttura didattica, scientifica o di servizio comune interessata. La proposta di attivazione viene approvata dal Consiglio d'Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ed è emanata con decreto rettorale.
- 2. La proposta di attivazione e il conseguente decreto rettorale devono indicare:
- a) l'ordinamento didattico del corso, in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti, di attività formative e di relativi crediti:
- b) la durata del corso;
- c) il numero massimo dei partecipanti;
- d) le modalità di selezione dei partecipanti;
- e) l'ammontare delle quote di iscrizione;
- f) la sede;
- g) il periodo di svolgimento del corso;
- h) il nome del Direttore;
- i) la composizione del Consiglio di Corso.

Art. 62 - Progettazione

- 1. Un corso di perfezionamento viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
- a) denominazione;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
- d) le prospettive di sbocchi professionali;
- e) le dimensioni della domanda studentesca potenziale generata dai laureati dell'Università e dal sistema universitario;
- f) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- g) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- h) l'analisi dei costi diretti e indiretti e dei proventi attesi.

Art. 63 - Valutazione

- 1. Il corso di perfezionamento deve essere valutato mediante:
- a) la rilevazione dei giudizi dei partecipanti sui singoli insegnamenti e sulle capacità didattiche dei relativi docenti;
- b) il grado di conseguimento dell'equilibrio tra costi, compresi quelli indiretti, e proventi;
- c) la redazione di una relazione finale sull'esito complessivo del corso, da sottoporre al Nucleo di valutazione.
- 2. Il corso può essere ripetuto solo a seguito di una valutazione positiva delle attività formative

Art. 64 - Organi del corso di perfezionamento

- 1. Il corso è programmato, organizzato e seguito a cura dei seguenti organi:
- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di corso.
- 2. Il Direttore è indicato dal Consiglio della struttura proponente tra i professori ordinari, ovvero, in caso di accertata indisponibilità di questi ultimi, tra i professori associati, ed è nominato con il Decreto rettorale istitutivo del Corso.
- 3. Il Direttore vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione del corso e, a conclusione del medesimo, presenta al Rettore una relazione sui risultati conseguiti.
- 4. Il Consiglio di corso è composto dal Direttore e dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell'ambito del corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività didattiche e pratiche.

Art. 65 - Docenti addetti al corso

1. Sono addetti all'insegnamento nei corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e i professori a contratto limitatamente ai casi in cui, in occasione dell'attivazione dei corsi in anni accademici successivi a quello di prima istituzione e al fine di garantire la continuità dell'ordinamento didattico, si renda necessario assegnare alcuni incarichi ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale, ivi compresi i professori universitari appartenenti ad altri atenei.



- 2. L'Università può stipulare i contratti d'insegnamento di cui all'art. 52 dello Statuto anche per lo svolgimento, nell'ambito del programma didattico-formativo dei corsi, di compiti didattici integrativi degli insegnamenti.
- 3. Possono essere altresì addetti al corso in quanto incaricati di svolgere attività di esercitazione o altre attività pratiche i collaboratori linguistici e i cultori della materia.
- 4. L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma, del D. P. R. 382/1980.
- 5. Oltre il limite di cui al comma precedente, l'impegno dedicato ai corsi è retribuito con i medesimi criteri stabiliti per le supplenze e gli affidamenti espletati oltre i limiti dell'impegno didattico previsto dalla vigente normativa.

Art. 66 - Finanziamento e convenzioni.

1. Per quanto riguarda gli aspetti trattati in questo articolo si applicano le norme previste per i corsi di master, riportate nei precedenti articoli 56 e 57.

Art. 67 - Attestato di frequenza

- 1. A conclusione dei corsi, agli iscritti che a giudizio del Consiglio di corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza non avente valore legale a firma del Direttore del corso e del responsabile dell'ufficio presso cui sono depositati gli atti di carriera scolastica degli interessati.
- 2. La carriera scolastica degli iscritti ai corsi di perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo, nel Manifesto degli Studi e nelle norme di cui al titolo IV del presente Regolamento, relative agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, laddove applicabili.

Art. 68 - Corsi di aggiornamento professionale

- 1. I corsi di aggiornamento professionale sono iniziative didattiche istituzionali non obbligatorie a carattere flessibile finalizzate all'aggiornamento in particolari settori professionali dopo il conseguimento di un titolo universitario avente valore legale e un periodo di esercizio professionale. Essi richiedono il previo conseguimento della laurea o della laurea magistrale e l'esercizio di una attività lavorativa, hanno una durata inferiore all'anno, sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza.
- 2. I corsi di aggiornamento professionale fanno parte dell'ordinamento universitario, concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Università ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto e si svolgono presso le strutture scientifiche, didattiche o di servizio.
- 3. I corsi di aggiornamento professionale sono istituiti e attivati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, su proposta delle strutture interessate, con Decreto del Rettore, previo parere del Senato Accademico, e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 4. I corsi di aggiornamento professionale si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

Art. 69 - Istituzione, organizzazione e funzionamento dei corsi di aggiornamento professionale

1. Le procedure di istituzione e le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi di aggiornamento professionale sono quelle definite per i corsi di perfezionamento.

Capo II Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art. 70 - Corsi di orientamento

- 1. L'Università, d'intesa con le strutture scolastiche, organizza corsi di orientamento preuniversitario, riservati agli studenti iscritti agli ultimi tre anni delle scuole medie superiori, secondo modalità stabilite in un apposito accordo di collaborazione, da aggiornare annualmente e da realizzare anche con iniziative decentrate.
- 2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni introduttive o parallele ai corsi ufficiali, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture stesse, organizzano, in collaborazione con il Servizio d'Ateneo per l'orientamento e per il tutorato, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per tutte le scelte da compiere nel corso degli studi. Attività di orientamento, possono essere svolte, nel rispetto dei compiti istituzionali dell'Università, anche da associazioni di studenti, previe le autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.



3. L'Università organizza brevi corsi di orientamento riservati ai propri laureati atti a fornire ad essi ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione ai corsi post-laurea.

Art. 71 - Attività formative autogestite dagli studenti

- 1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, sancito dall'art. 11, comma ottavo, dello Statuto, l'Università:
- a) autorizza l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività e da concedere in uso agli studenti e alle loro associazioni, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- b) può concedere contributi finanziari per sostenere ed incentivare lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate ad una più proficua ed intensa partecipazione degli studenti alla vita universitaria ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale;
- c) istituisce l'anagrafe delle associazioni studentesche riconosciute dall'Ateneo nonché delle associazioni dei laureati.
- 2. Le attività formative autogestite dagli studenti in ogni caso non possono svolgersi in sostituzione di compiti istituzionalmente propri dell'Università.
- 3. Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, sia come singoli sia come associazioni e cooperative.
- 4. Non è consentito lo svolgimento all'interno dei locali universitari di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate.

Art. 72 - Corsi di preparazione agli esami di Stato e ai concorsi pubblici

- 1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici in risposta ad esigenze di formazione finalizzata espresse dagli ordini professionali e dalle altre amministrazioni pubbliche.
- 2. Di norma i corsi di cui al presente articolo sono istituiti e realizzati a condizione che essi non comportino alcun onere per il bilancio universitario, salvo che il Consiglio di Amministrazione non disponga diversamente.
- 3. Quando i corsi di cui al presente articolo sono istituiti e realizzati ad iniziativa dell'Università con la collaborazione degli Ordini professionali o di altri enti interessati, i corsi stessi sono disciplinati dall'atto istitutivo emanato con Decreto rettorale, su proposta delle Facoltà interessate. Il decreto istitutivo definisce i criteri di ammissione al corso ivi compresa la quota di iscrizione ove prevista, e le modalità per il rilascio di eventuali attestati. L'Università, ove previsto, rilascia gli attestati di partecipazione al corso. I rapporti di collaborazione con gli ordini professionali e con gli altri enti interessati sono disciplinati da apposite convenzioni.
- 4. Per l'accesso ai corsi realizzati ad iniziativa dell'Università può essere previsto il pagamento di una quota di iscrizione da parte degli iscritti ovvero contributi da parte di soggetti esterni ivi compresi gli Ordini professionali o altri enti interessati.
- 5. L'Università può collaborare alla realizzazione dei corsi previsti dal presente articolo ed organizzati dagli ordini professionali o da altri enti interessati secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni che debbono comunque prevedere il rimborso degli oneri sostenuti dall'Università.

Art. 73 - Corsi di formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori

1. Ai corsi previsti dall'art. 6, comma secondo, lettera b) della Legge 341/90, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 72.

Art. 74 - Corsi di aggiornamento

- 1. I corsi di aggiornamento di cui all'art. 6, comma secondo, della Legge 341/1990 sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento in particolari settori culturali e professionali dopo il conseguimento di un titolo richiesto per l'iscrizione a corsi universitari. Essi richiedono il previo conseguimento del diploma di maturità o equivalente, hanno una durata non superiore al biennio, sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico non soggetto ad approvazione ministeriale e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza.
- 2. I corsi di aggiornamento si svolgono presso le strutture scientifiche, didattiche o di servizio.



3. I corsi di aggiornamento sono istituiti e attivati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, su proposta delle strutture interessate, con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

Art. 75 - Corsi di formazione

- 1. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono organizzare corsi di formazione per una durata non superiore alle 20 ore, non rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti articoli.
- 2. L'iniziativa didattica viene deliberata dall'organo collegiale della struttura interessata ed attivata mediante Decreto rettorale che deve prevedere:
- a) durata del corso
- b) numero massimo e minimo di partecipanti;
- c) eventuali modalità di selezione;
- d) eventuale quota di iscrizione;
- e) sede:
- f) periodo di svolgimento del corso;
- g) nome del Direttore.

Art. 76 - Corsi intensivi

- 1. I corsi intensivi previsti dall'art. 14 della Legge 390/1991 possono essere attivati a cura delle strutture didattiche al fine di consentire agli studenti che si trovino in condizioni di svantaggio di usufruire nel modo più efficace dei servizi didattici offerti dall'Università.
- 2. I corsi sono svolti da docenti e ricercatori di ruolo o a contratto.
- 3. I corsi intensivi possono essere organizzati dietro eventuale pagamento di un contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.

Capo III

Ulteriori attività formative e collaborazione con soggetti esterni

Art. 77 - Attività di tirocinio post-laurea

- 1. Qualora, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, sia previsto l'obbligo per i laureandi e i laureati di compiere un periodo di tirocinio pratico professionale, l'Università nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quelle riguardanti gli ordinamenti didattici e professionali detta disposizioni attuative ed applicative in appositi regolamenti contenute nelle tabelle dell'ordinamento didattico.
- 2. I regolamenti di cui al comma precedente, per la parte che si riferisce al tirocinio post-laurea, devono necessariamente disciplinare:
- a) i criteri e le modalità di iscrizione al tirocinio, sia per coloro che si sono laureati presso l'Università, sia per coloro che si sono laureati presso altri atenei;
- b) gli obblighi di partecipazione e gli adempimenti posti a carico del tirocinante ai fini del regolare compimento del tirocinio;
- c) i criteri di determinazione dei periodi, delle modalità e delle sedi di svolgimento del tirocinio, ivi compresa la possibilità di effettuare il tirocinio, in tutto o in parte, presso strutture esterne convenzionate con l'Università o all'interno delle strutture stesse dell'ateneo;
- d) le eventuali cause di invalidità del tirocinio;
- e) il rilascio dell'attestato finale di partecipazione;
- f) ogni altro aspetto del rapporto tra l'Università e il tirocinante che il Consiglio della competente struttura didattica ritiene necessario regolamentare.
- 3. Nel caso in cui il tirocinio post-laurea si riferisca a titoli accademici conferiti da altre Università e, pertanto, nel caso in cui i connessi servizi didattici siano destinati esclusivamente a laureati presso altre sedi universitarie, l'Università, nell'osservanza delle norme vigenti in materia, determina, con regolamento interno di ateneo, approvato ai sensi dell'art. 64, comma quinto, dello Statuto, i criteri e le modalità di ammissione al tirocinio, le regole che presiedono all'organizzazione del medesimo, le strutture didattiche interessate, gli adempimenti dei responsabili delle predette strutture ed ogni altra prescrizione atta ad assicurare la piena conformità e idoneità del tirocinio alle disposizioni legislative e regolamentari che ne disciplinano lo svolgimento e alla sua finalità istituzionale.



4. I regolamenti interni di cui al precedente comma terzo sono approvati previo parere favorevole di tutte le strutture didattiche sulle quali incombe l'onere di garantire i servizi connessi al regolare svolgimento del tirocinio.

Art. 78 - Corsi ed attività di perfezionamento all'estero

1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi ed attività di perfezionamento all'estero sono banditi dall'Università sulla base delle regole stabilite dalla Legge 398/1989, dagli eventuali regolamenti ministeriali e dalle disposizioni attuative dettate dall'Università stessa con apposito regolamento interno.

TITOLO VIII ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Art. 79 - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

- 1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) hanno l'obiettivo di creare figure professionali necessarie a settori produttivi caratterizzati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali e dall'internazionalizzazione dei mercati, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese dei distretti industriali.
- 2. I corsi comprendono un insieme di insegnamenti di base e di insegnamenti professionalizzanti a seguito del superamento dei quali sono attribuiti crediti formativi che possono essere riconosciuti dall'Università per l'iscrizione ad un corso di laurea.
- 3. I percorsi sono gestitti dai Poli formativi IFTS, la cui composizione prevede cinque tipologie di soggetti che operano in stretta sinergia:
- a) gli istituti scolastici secondari superiori;
- b) gli enti di formazione professionale accreditati;
- c) le università;
- d) gli enti di ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;
- e) le imprese.

Art. 80 - Progettazione

- 1. I corsi sono progettati con il contributo di una o più strutture didattiche dell'Università secondo le norme previste dalla legge nazionale e regionale e dalle disposizioni della Regione.
- 2. La competente struttura didattica in sede di predisposizione del progetto attribuisce i crediti che saranno riconosciuti ai fini della successiva iscrizione all'Università.

TITOLO IX ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I Programmazione, coordinamento e verifica

Art. 81 - Programmazione didattica

- 1. L'organo collegiale della struttura didattica competente provvede a definire gli obiettivi, i tempi e i modi con cui procedere collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera b), del DM 270/2004.
- 2. A tal fine l'organo collegiale della struttura didattica competente, entro i termini stabiliti dal Senato accademico e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, definisce prima dell'inizio dell'anno accademico i seguenti strumenti di programmazione:
- a) Piano degli studi annuale;
- b) Piano di copertura degli insegnamenti;
- c) Piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d) Piano delle prove d'esame e delle prove finali;
- e) Manifesto degli studi.
- 3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.



Art. 82 - Piano degli studi annuale

- 1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso di studio con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata normale del corso stesso, indicandone il peso in termini di crediti, di ore di lezione e di ore di esercitazione nonché i periodi didattici in cui ne è previsto lo svolgimento.
- 2. Il Piano degli studi annuale è definito ogni anno secondo lo schema allegato al Regolamento del corso di studio, nel rispetto dell'Ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e del Quadro degli insegnamenti compreso nel Regolamento didattico di corso di studio.
- 3. Il Piano degli studi annuale è proposto dal Consiglio di corso di studio e approvato dall'organo collegiale della struttura didattica competente.

Art. 83 - Piano di copertura degli insegnamenti

- 1. Il Piano di copertura degli insegnamenti definisce le modalità di individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'anno accademico di riferimento, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera b) del DM 270/2004.
- 2. Sulla base del Piano la struttura didattica competente definisce il Bando per le docenze temporanee da sottoporre alla firma del Rettore e da diffondersi mediante affissione all'Albo dell'Ateneo, all'Albo della struttura didattica competente e per via telematica. Il Bando viene emesso per la copertura mediante supplenze gratuite, supplenze retribuite e contratti sostitutivi, ed elenca gli insegnamenti di cui si cerca la copertura, con l'indicazione del numero dei crediti, il numero delle ore di lezione richieste e, per i contratti, della retribuzione offerta. Al Bando è allegato il testo degli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da coprire.
- 3. Per i corsi di terzo livello i regolamenti didattici di corso individuano forme semplificate di individuazione della docenza.

Art. 84 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

- 1. Il Piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce con l'assistenza dei competenti Servizi d'Ateneo la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
- 2. Il Piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione dell'insegnamento, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente va indicata la sede di ricevimento e l'indirizzo di posta elettronica.
- 3. Il Piano deve essere affisso all'Albo della struttura didattica competente e nella sede ove si svolgono gli insegnamenti almeno dieci giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico. Esso deve essere messo a disposizione degli studenti anche per via telematica sempre entro gli stessi termini.

Art. 85 - Piano delle prove d'esame e delle prove finali

1. La struttura didattica competente definisce il Piano delle prove d'esame e delle prove finali entro i termini definiti dal Senato accademico e ne dà adeguata diffusione mediante l'affissione all'Albo della struttura stessa e per via telematica.

Art. 86 - Manifesto annuale degli studi

- 1. Entro il termine del 10 luglio di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione con il parere favorevole del Senato accademico approva il Manifesto annuale degli studi, che comprende:
- a) il piano annuale degli studi di ciascun corso di studio;
- b) le modalità di accesso degli studenti, nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti didattici di corso;
- c) le modalità di immatricolazione e di iscrizione;
- d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
- e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
- 2. I regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono le procedure per l'approvazione dei manifesti annuali degli studi, che dovranno comunque essere approvati nel rispetto del termine fissato per l'approvazione e la pubblicazione del Manifesto annuale degli studi.
- 3. Il Manifesto annuale degli studi viene esposto nell'Albo ufficiale dell'Università, negli Albi delle singole strutture didattiche, distribuito agli studenti che ne facciano richiesta tramite i Servizi didattici e di orientamento d'Ateneo, le segreterie delle strutture didattiche e le sedi delle attività didattiche, e diffuso per via telematica.



Art. 87 - Coordinamento delle attività didattiche

- 1. Le attività didattiche devono essere coordinate in termini di programmi di insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività.
- 2. Il coordinamento delle attività all'interno di un singolo corso di studio deve essere curato dagli organi del corso di studio stesso. L'organo collegiale deve essere riunito prima dell'inizio dell'anno accademico per definire le proposte riguardanti la programmazione didattica e la definizione dei relativi Piani. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'anno accademico per compiere una verifica sull'adeguatezza e la coerenza dei programmi di insegnamento proposti dai docenti.
- 3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio, attivati nell'ambito di una struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura stessa, che provvede alla definizione della Programmazione didattica e all'approvazione dei relativi Piani sulla base delle proposte dei Consigli di corso di studio.
- 4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Senato accademico.

Art. 88 - Verifica dei risultati delle attività formative

- 1. L'Università si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata normale prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento e di ridurre a livelli fisiologici il numero degli abbandoni.
- 2. La verifica del livello di conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio dei singoli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto riguarda i processi di apprendimento degli studenti stessi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nel corso dei vari periodi didattici, a una non soddisfacente corrispondenza tra crediti assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in ordine al profitto degli studenti
- 3. I consigli dei corsi di studio presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e di difficoltà e suggerendo i possibili rimedi. I responsabili dei corsi di studio e delle strutture didattiche competenti sono tenuti a porre in essere tutte le misure necessarie a rimuovere tali situazioni.
- 4. I servizi di valutazione d'Ateneo devono rilevare, sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti circa l'efficacia dei corsi, i possibili punti critici che ostacolano il regolare sviluppo delle carriere dei singoli studenti. Le strutture didattiche con la collaborazione dei servizi di tutorato d'Ateneo devono porre in essere tutte le misure atte a consentire il superamento delle situazioni di difficoltà dei singoli studenti.

Capo II Attribuzione e svolgimento dei compiti didattici dei docenti e ricercatori

Art. 89 - Forme didattiche

- 1. Le attività didattiche svolte dall'Università possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente e le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista dall'articolo 47, comma terzo, dello Statuto.
- 2. In ogni caso gli insegnamenti devono essere impartiti sotto forma di lezioni, di esercitazioni e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Possono essere previste attività didattiche in forme e fasce orarie differenziate per studenti in condizioni lavorative

Art. 90 - Corsi ufficiali di insegnamento

- 1. I corsi ufficiali di insegnamento devono essere organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 2. Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno dell'insegnamento. I moduli possono comporre corsi integrati.
- 3. Le strutture didattiche competenti individuano e coordinano le tipologie didattiche sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento didattico di corso e ai fini indicati dall'articolo 5, comma terzo, dello Statuto.



Art. 91 - Corsi integrativi di insegnamento

- 1. I corsi integrativi di insegnamento sono svolti nell'ambito dei corsi ufficiali e finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario o dei risultati di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
- 2. I corsi integrativi sono affidati per contratto di diritto privato ad esperti di alta qualificazione scientifica o professionale comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita economica, professionale o amministrativa.
- 3. I corsi integrativi sono proposti dalla struttura didattica competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili secondo i criteri indicati dal Senato Accademico. Le proposte della struttura didattica competente sono approvate dal Senato Accademico.
- 4. I programmi dei corsi integrativi fanno parte del corso anche in termini di crediti e sono pertanto soggetti a verifica.

Art. 92 - Esercitazioni

- 1. Le esercitazioni consistono in attività associate ai corsi ufficiali con le quali si sviluppano opportune esemplificazioni ed applicazioni dei principi e dei metodi presentati nei corsi ufficiali e in quelli integrativi, con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. Le esercitazioni sono associate alle lezioni e non possono essere svolte autonomamente, né possono aggiungere ulteriori argomenti rispetto a quelli delle lezioni.
- 2. Le esercitazioni sono svolte dai professori ufficiali, dai professori cui sono affidati corsi integrativi, dai ricercatori, dai dottorandi di ricerca e dai collaboratori didattici sotto la supervisione del professore ufficiale.
- 3. Alle esercitazioni e alle dimostrazioni pratiche sono ammessi soltanto gli studenti iscritti al relativo insegnamento.

Art. 93 - Laboratori

- 1. Le attività di laboratorio sono attività formative svolte autonomamente dagli studenti sotto la supervisione di un docente o collaboratore didattico.
- 2. Le attività di laboratorio possono prevedere l'interazione dello studente con attrezzature informatiche o sperimentali.

Art. 94 - Seminari didattici

1. Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione ad incontri in cui sono presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente o collaboratore didattico.

Art. 95 - Visite ed esperienze sul campo

1. Si tratta di attività formative consistenti nella partecipazione ad incontri che si svolgono in una unità produttiva o di ricerca al fine di presentare, discutere ed approfondire sul campo particolari temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente o collaboratore didattico.

Art. 96 - Tirocini

- 1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa esterna alla struttura didattica competente, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di argomenti oggetto di insegnamento.
- 2. Il tirocinio può essere svolto anche presso strutture interne all'ateneo. In tal caso viene richiesta la stipulazione di un'apposita convenzione interna.
- 3. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra il tutore universitario, e il tutore della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
- 4. La durata del tirocinio dovrà essere proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o di un gruppo di insegnamenti.
- 5. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipulazione di apposita convenzione.
- 6. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
- 7. Qualora la convenzione sia conforme ad uno schema tipo già approvato dal Consiglio di Amministrazione con il parere del Senato accademico, è approvata direttamente dalla struttura didattica competente ed è stipulata dal responsabile della struttura stessa.



Art. 97 - Insegnamento a distanza

- 1. Le strutture didattiche possono avvalersi di strumenti di insegnamento a distanza, consistenti in:
- a) diffusione di strumenti multimediali per lo studio individuale;
- b) gestione di attività didattiche interattive in rete;
- c) lezioni a distanza.
- 2. L'insegnamento con mezzi multimediali svolto in aula è ammesso solo se è garantita la presenza nell'aula stessa di un tutore.
- 3. Nel caso di corsi di studio attivati sia nella sede dell'Università sia in sede decentrata, l'insegnamento a distanza è ammesso solo se è garantito nelle diverse sedi un ugual numero di insegnamenti impartiti in aula.
- 4. Le forme di insegnamento a distanza devono essere proposte dalla struttura didattica competente e approvate dal Senato Accademico.

Art. 98 - Compiti didattici dei docenti

- 1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa di legge sullo stato giuridico dei professori di ruolo, sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio degli studenti, e consistono in:
- a) lezioni e altre attività integrative delle lezioni;
- b) assistenza individuale agli studenti;
- c) accertamento del profitto degli studenti;
- d) orientamento;
- e) tutorato;
- f) partecipazione a corsi intensivi per gli studenti che si trovino in condizioni di svantaggio;
- g) assolvimento di compiti organizzativi interni;
- h) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
- 2. Tali compiti rientrano tra le funzioni istituzionali attribuite ai docenti di ruolo dallo stato giuridico previsto dalla vigente normativa di legge. Il provvedimento o il contratto con cui è stato conferito l'incarico di insegnamento definisce i compiti didattici attribuiti ai docenti non di ruolo nella struttura didattica competente per il corso di studio.
- 3. I docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito per il numero di ore previsto dal Regolamento didattico di corso. Le lezioni devono essere svolte di norma in almeno tre giorni distinti della settimana. Modalità diverse di prestazione dell'attività didattica sono ammissibili e programmabili dai Consigli delle strutture didattiche in presenza di particolari tipologie di forme didattiche indicate da specifici ordinamenti o in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche.
- 4. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico
- 5. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno invitare esperti per lezioni o testimonianze su argomenti specifici da svolgersi alla loro presenza.
- 6. I docenti possono assentarsi dalle attività didattiche per cause di forza maggiore o per inderogabili impegni scientifici ed istituzionali. Tali assenze sono comunicate e autorizzate secondo le modalità deliberate dal Senato Accademico che definisce altresì le forme dell'eventuale sostituzione.
- 7. Per ogni corso o modulo deve essere tenuto a cura del docente titolare un registro, eventualmente anche in formato elettronico, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati volta per volta gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, con l'indicazione di chi ha svolto l'attività e la firma del professore ufficiale. Nel caso di registro elettronico, la firma del professore ufficiale viene apposta sul documento finale, da consegnare secondo quanto prescritto dal successivo comma nono.
- 8. I docenti sono tenuti a verificare le frequenze degli studenti nei casi in cui esse siano obbligatorie secondo gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le disposizioni legislative o regolamentari o le norme contrattuali il cui rispetto sia richiesto dagli enti finanziatori dei corsi.
- 9. Entro quindici giorni dalla conclusione dei corsi i docenti sono tenuti a consegnare al responsabile della struttura didattica competente il registro di cui al precedente comma settimo, o analogo documento cartaceo, riproduttivo dei dati elettronici. Essi sono altresì tenuti ad esibirlo al responsabile della struttura didattica, su richiesta dello stesso, anche durante lo svolgimento dei corsi.
- 10. Il carico didattico complessivo del docente di ruolo è definito dalle norme di legge sullo stato giuridico attuate secondo le modalità definite dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione.



Art. 99 - Modalità di copertura degli insegnamenti

- 1. Gli insegnamenti con riferimento ad uno specifico corso di studio possono essere coperti per:
- a) titolarità;
- b) affidamento;
- c) supplenza interna;
- d) supplenza esterna;
- e) contratto sostitutivo;
- f) mutuazione.
- 2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base del Piano annuale di copertura degli insegnamenti.

Art. 100 - Titolarità

- 1. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un docente di ruolo appartenente al settore scientifico disciplinare di cui l'insegnamento fa parte.
- 2. Un docente appartenente a un settore scientifico disciplinare è tenuto a coprire l'insegnamento o gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare individuati dalla Facoltà.
- 3. Un docente appartenente a un settore scientifico disciplinare non può essere chiamato a ricoprire un insegnamento di un altro settore senza il suo consenso.

Art. 101 - Affidamento

1. L'affidamento viene attribuito dalla Facoltà e dalle strutture didattiche interessate ai professori di ruolo e ai ricercatori i quali, espresso il loro consenso, assumono la responsabilità del corso.

Art. 102 - Supplenza interna

- 1. Un insegnamento è coperto per supplenza interna quando è stato attribuito ad un docente o ricercatore di ruolo dell'Università a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di un bando pubblico.
- 2. L'organo collegiale della struttura didattica competente attribuisce la supplenza tenendo conto delle priorità previste dalla normativa vigente.
- 3. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione della supplenza per svolgere un corso comprendono le lezioni frontali e le eventuali esercitazioni e qualsiasi altra tipologia d'insegnamento secondo le modalità determinate dal Piano degli insegnamenti cui si aggiungono gli impegni legati alle prove di profitto, alle prove finali e al ricevimento studenti.
- 4. Il supplente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma approvato dall'organo collegiale della struttura didattica competente.

Art. 103 - Supplenza esterna

- 1. Un insegnamento è coperto per supplenza esterna quando è stato attribuito ad un docente o ricercatore di ruolo di altra Università a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di un bando pubblico. L'organo collegiale della struttura didattica competente attribuisce la supplenza tenendo conto delle priorità previste dalla normativa vigente.
- 2. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione della supplenza per svolgere un corso comprendono le lezioni frontali e le eventuali esercitazioni e qualsiasi altra tipologia d'insegnamento secondo le modalità determinate dal Piano degli insegnamenti cui si aggiungono gli impegni legati alle prove di profitto, alle prove finali e al ricevimento studenti.
- 3. Il supplente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma approvato dall'organo collegiale della struttura didattica competente.
- 4. Il supplente esterno è tenuto ad acquisire il nulla osta dalla Università di appartenenza.
- 5. Il supplente esterno deve altresì chiedere l'aggregazione al Dipartimento competente per settore scientifico-disciplinare.

Art. 104 - Contratto sostitutivo

1. Un insegnamento è coperto per contratto sostitutivo quando, essendosi esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, affidamento, supplenza, si è reso necessario ricorrere alla collaborazione di un esperto esterno di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionato sulla base di un bando. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato.



- 2. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione del contratto per svolgere un corso comprendono le lezioni frontali e le eventuali esercitazioni e qualsiasi altra tipologia d'insegnamento secondo le modalità determinate dal Piano degli insegnamenti cui si aggiungono gli impegni legati alle prove di profitto, alle prove finali e al ricevimento studenti.
- 3. Il professore a contratto è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma approvato dall'organo collegiale della struttura didattica competente.
- 4. Il professore a contratto deve altresì chiedere l'aggregazione al Dipartimento competente per settore scientifico-disciplinare.

Art. 105 - Mutuazione

- 1. Un insegnamento è coperto per mutuazione quando gli studenti sono tenuti a seguire un insegnamento equivalente in termini di crediti impartito in altro corso di studio e a sostenerne le relative prove di profitto.
- 2. Le mutuazioni di insegnamenti sono approvate dal Consiglio della struttura didattica competente
- 3. Le mutuazioni degli insegnamenti relativi a corsi di studio afferenti a Facoltà diverse devono essere proposte dai Consigli delle Facoltà interessate e approvate dal Senato Accademico.
- 4. L'Università, su proposta della Facoltà interessata e previa deliberazione favorevole del Senato Accademico, udito il parere del Consiglio di Amministrazione, può stipulare una convenzione con altri atenei, avente ad oggetto la reciproca mutuazione di insegnamenti.

Art. 106 - Affinità dei settori scientifico disciplinari

1. L'affinità del settore scientifico disciplinare viene dichiarata con adeguata motivazione dalla struttura didattica competente e approvata dal Senato Accademico.

Art. 107 - Sdoppiamenti di insegnamenti

- 1. Il Senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, per motivate esigenze didattiche, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione, approva lo sdoppiamento di insegnamenti ufficiali.
- 2. I Consigli di corso disciplinano le modalità di attribuzione degli studenti ai corsi sdoppiati.

Art. 108 - Attribuzione di attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato

- 1. Lo svolgimento di attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato rientra nei compiti istituzionali dei docenti e dei ricercatori di ruolo.
- 2. Annualmente il Consiglio di Facoltà approva il piano individuale di attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra tutti i docenti e ricercatori
- 3. Le incentivazioni previste dalla Legge 370/1999 e dal relativo Regolamento d'Ateneo possono essere attribuite solo ai docenti che accettino impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento interno.

Capo III Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 109 - Accertamento della preparazione degli studenti

- 1. L'accertamento della preparazione degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
- a) prove di ammissione al corso di studi;
- b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c) prove di autovalutazione;
- d) prove di conoscenza;
- e) prove di profitto;
- f) prove finali.
- 2. A ciascuna di queste prove corrispondono altrettante procedure di accertamento.

Art. 110 - Ammissione al corso di studi.

- 1. I corsi di studio ai sensi della Legge 264/1999 possono essere ad accesso limitato o ad accesso libero.
- 2. Il corsi ad accesso limitato sono soggetti ad una programmazione annuale del numero dei posti da porre a disposizione degli studenti, definito a livello nazionale o a livello d'Ateneo.



- 3. Sono programmati a livello nazionale gli accessi dei corsi di studio individuati dalla normativa vigente, statale o europea. Il numero di posti è determinato annualmente con uno o più decreti ministeriali.
- 4. Sono programmati a livello d'Ateneo gli accessi ai corsi di studio per i quali l'ordinamento didattico preveda: a) l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di postistudio personalizzati; b) l'obbligo del tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere anche presso strutture diverse dall'Ateneo.
- 5. La programmazione degli accessi a livello d'Ateneo dei corsi di laurea e di laurea magistrale è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentito il CNVSU, del rispetto delle condizioni stabilite della Legge 264/1999, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.
- 6. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato è disposta dall'Università previo superamento di apposite selezioni per titoli o per esami di cultura generale con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse.

Art. 111 - Programmazione degli accessi a livello di Ateneo

- 1. L'Università persegue il fine del miglioramento della qualità degli studi anche attraverso la determinazione della corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e tecnico-amministrativo.
- 2. L'Università a tal fine può determinare annualmente il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio ai sensi dell'art. 11, comma secondo, dello Statuto nonché degli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e delle procedure definite dalla Legge 264/1999.
- 3. Il numero massimo delle iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Senato Accademico sentito il Consiglio d'Amministrazione, sulla base della relazione tecnica del Nucleo di valutazione. La relazione tecnica deve fare riferimento ai seguenti elementi:
- a) disponibilità di professori di ruolo;
- b) disponibilità di ricercatori;
- c) disponibilità di aule, di laboratori, di spazi di studio;
- d) andamento delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- e) numero delle lauree o dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;
- f) possibilità di sdoppiamenti di corsi mediante ricorso a supplenze, affidamenti, contratti;
- g) distribuzione sul territorio nazionale degli stessi corsi;
- h) esistenza di limitazioni agli accessi negli stessi corsi nelle altre sedi universitarie ed entità di tali limitazioni.
- 4. La deliberazione del Senato, accompagnata dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione, è sottoposta all'approvazione del Ministro.

Art. 112 - Prove di ammissione ai corsi

- 1. Le procedure di selezione per l'accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti in conformità a quanto previsto dalla normativa di legge vigente.
- 2. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto annuale degli Studi.
- 3. Le strutture didattiche competenti possono stabilire dei contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di ammissione in base al possesso di particolari requisiti. In tal caso devono essere predeterminati anche i criteri di formazione delle relative graduatorie.

Art. 113 - Organizzazione delle prove di ammissione

- 1. La Commissione per le prove di ammissione è nominata dal responsabile della struttura didattica competente.
- 2. Qualora le prove siano fondate su test con controllo automatico del risultato e le strutture didattiche competenti decidano di commissionare le operazioni di verifica delle risposte dei candidati a qualificati enti esterni, le strutture medesime sono tenute a nominare comunque la Commissione di cui al comma precedente con il compito di formulare le graduatorie definitive sulla base dei dati forniti dalla struttura incaricata.
- 3. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
- 4. Ove ne ricorra la necessità anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al Presidente della Commissione di costituire una commissione di vigilanza, nominata dal responsabile della struttura didattica



competente o, in caso di necessità, dal Rettore, per assicurare la sorveglianza e l'ordinato svolgimento delle prove.

- 5. La Commissione è tenuta ad accertare l'identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova.
- 6. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla stessa.
- 7. Ove siano previste prove orali, esse sono pubbliche.
- 8. Non si dà luogo ad esami di ammissione allorquando il numero dei candidati sia inferiore al numero massimo di studenti iscrivibili, salvo diversa decisione della struttura didattica competente.
- 9. Le strutture didattiche competenti sono tenute a fornire informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione.

Art. 114 - Esito delle procedure di ammissione e successiva immatricolazione

- 1. La graduatoria di ammissione è pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Università e della struttura didattica competente e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito della procedura.
- 2. L'ammissione all'immatricolazione avviene entro i termini e con le modalità definite dal Manifesto degli Studi in base al posto ottenuto in graduatoria.
- 3. Decade dal diritto all'immatricolazione il concorrente che, nella domanda di partecipazione alla procedura di ammissione, abbia reso dichiarazioni, risultate non veritiere, atte ad alterare artificiosamente la sua collocazione in graduatoria.

Art. 115 - Accertamento della preparazione iniziale

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e nelle abilità che gli studenti devono possedere per garantire un normale percorso di studi, l'applicazione del sistema dei crediti e il conseguimento del titolo secondo la durata normale prevista per il corso, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi primo e secondo, e dall'art. 11, comma settimo, lettera f), del DM 270/2004.
- 2. Gli ordinamenti didattici di corso determinato altresì le modalità di accertamento della preparazione iniziale, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
- 3. Per l'accesso alle lauree magistrali gli ordinamenti didattici di corso determinato le modalità per la verifica del possesso dei requisiti necessari e l'accertamento della personale preparazione.
- 4. Le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di verifica sono disciplinate dai regolamenti didattici dei corsi e dal Manifesto degli studi.
- 5. Nel caso di limitazioni all'accesso, le prove per l'ammissione comprendono anche la fase dell'accertamento della preparazione iniziale.

Art. 116 - Prove di autovalutazione

- 1. I Regolamenti didattici di corso possono prevedere l'organizzazione di prove che abbiano il solo scopo di consentire allo studente di autovalutare il possesso delle conoscenze e delle abilità richieste per un proficuo svolgimento delle attività di studio e delle proprie vocazioni culturali e professionali.
- 2. Le prove di autovalutazione possono essere obbligatorie o facoltative. Esse non si concludono con l'attribuzione di debiti formativi. Possono tuttavia, se superate positivamente, tradursi nell'attribuzione di un certo numero di crediti.

Art. 117 - Prove di conoscenza

- 1. Le prove di conoscenza hanno la finalità di accertare il possesso di adeguati livelli di conoscenza su materie per le quali l'ordinamento didattico non prevede un insegnamento ufficiale e comportano l'attribuzione di un certo numero di crediti indispensabile per l'ammissione alla prova finale.
- 2. I regolamenti didattici di corso possono prevedere deroghe motivate alla norma generale di cui al precedente
- 3. L'organizzazione e lo svolgimento delle prove di conoscenza possono essere demandati dalle strutture didattiche ai centri di servizio di ateneo, ovvero a strutture esterne opportunamente accreditate. In tale ipotesi le prove si concludono con un giudizio di approvazione o non approvazione, salvo che le strutture didattiche interessate richiedano una valutazione in trentesimi.
- 4. Al fine di cui al precedente comma, l'organo collegiale della struttura didattica competente e il Consiglio Direttivo del Centro approvano un documento, firmato rispettivamente dal responsabile della struttura didattica



e dal Direttore del Centro, avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove di accertamento e delle attività didattiche o pratiche che le precedono, sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo procedurale.

5. Il superamento delle prove di cui al presente articolo è causa di interruzione della decadenza dagli studi prevista dal successivo art. 168 del presente Regolamento.

Art. 118 - Tipologia delle prove di profitto

- 1. Le prove di valutazione della preparazione degli studenti sono individuali e si distinguono in:
- a) prove di valutazione intermedia;
- b) esami di profitto.

Art. 119 - Prove di valutazione intermedia

- 1. Le prove di valutazione intermedia rappresentano momenti di verifica del livello di preparazione raggiunto dallo studente in un segmento o in una parte modulare di un determinato insegnamento.
- 2. Le prove di valutazione intermedia sono pubbliche. La pubblicità è garantita con le modalità previste per gli esami di profitto conclusivi.
- 3. Il numero, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei regolamenti delle strutture didattiche.
- 4. Qualora non sia diversamente stabilito dal Regolamento didattico di corso lo studente ha diritto, se in regola con l'iscrizione, il versamento delle tasse e l'attestazione di frequenza ove richiesta, a presentarsi all'esame di profitto conclusivo, indipendentemente dall'avere sostenuto o meno le eventuali prove di valutazione intermedia.
- 5. All'inizio del corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti se è previsto il solo esame di profitto ovvero anche una serie di prove di valutazione intermedia.
- 6. In ogni caso le prove di valutazione intermedia non vengono registrate negli atti ufficiali di carriera scolastica e non sono oggetto di certificazione, salvo quelle rilasciate dal docente titolare del corso, attestante la partecipazione alla prova. La verbalizzazione e la conservazione dei documenti relativi alle prove di valutazione intermedia sono attività poste a carico del docente titolare del corso che può rilasciare apposito attestato riguardante l'esito delle prove, qualora previsto dal regolamento didattico di corso di studio.
- 7. Qualora un corso integrato sia costituito da moduli distribuiti in più anni, l'esito della valutazione relativa a ciascun modulo può essere oggetto di certificazione ufficiale con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di corso di studio.

Art. 120 - Esami di profitto

- 1. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso a seguito di opportune prove mediante una votazione in trentesimi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera e), del DM 270/2004.
- 2. Gli esami di profitto o prove di valutazione finale sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella materia su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo e gli esiti delle prove di valutazione intermedia, qualora sostenute.
- 3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami di profitto, e non più di 12 in ciascun corso di laurea magistrale (fatti salvi quelli regolati da normative europee), anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Ni corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è, rispettivamente, di 30 e 36. Da tale computo sono escluse le prove di conoscenza di cui art. 117.
- 4. a tal fine le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono complessivamente considerate equivalenti ad un solo esame, sia per le lauree che per le lauree magistrali.
- 5. Gli esami di profitto devono svolgersi secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto delle regole generali contenute nel presente articolo.
- 6. L'accertamento del profitto degli studenti è attuato sulla base di un piano delle prove d'esame per i corsi di laurea e di laurea magistrale che deve prevedere almeno cinque appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico secondo le deliberazioni dell'organo collegiale della struttura didattica competente. Nel caso che l'esame preveda una prova scritta, i candidati hanno diritto a discutere con il presidente della commissione gli elaborati prodotti.
- 7. L'accertamento del profitto non può essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.



- 8. Gli esami di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale. Ferma restando la pubblicità del voto finale, la pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso ai propri elaborati fino al momento della registrazione del risultato dell'esame.
- 9. Gli appelli devono, in ogni caso, aver luogo entro il mese di aprile dell'anno accademico successivo.
- 10. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per un grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'Albo della struttura didattica 15 giorni prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore. I giorni di posticipo non devono essere superiori a sette, salvo i casi di forza maggiore. In nessun caso un appello può essere anticipato.
- 11. Nell'esame di profitto conclusivo lo studente è approvato se consegue la votazione minima di 18/30. Ove egli consegua il voto massimo, può essere concessa la lode.

Art. 121 - Commissione degli esami di profitto

- 1. Le commissioni degli esami di profitto conclusivi sono costituite da almeno due membri. Esse sono nominate dal responsabile della struttura didattica e sono composte, oltre che dal professore ufficiale o dai professori ufficiali dell'insegnamento, dai professori, da docenti o ricercatori appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare o a settori affini, ovvero da cultori della materia. La commissione è presieduta dal professore ufficiale dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di più professori ufficiali l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente.
- 2. in caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordianti, tutti i docenti titolari devono partecipare alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
- 3. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente e secondo le modalità dallo stesso definite. Il Presidente stabilisce se i membri debbano operare congiuntamente oppure, salvo diversa disposizione dell'organo collegiale della struttura didattica competente, anche singolarmente. In ogni caso la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
- 4. La verbalizzazione dell'esito dell'esame di profitto conclusivo è effettuata a cura del Presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. L'eventuale mancata sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica tuttavia la validità legale della verbalizzazione.
- 5. Deve comunque essere assicurata la pubblicità delle prove orali e il diritto dello studente a conoscere le motivazioni del giudizio sulle prove scritte e sugli elaborati.

Art. 122 - Ammissione agli esami di profitto

- 1. Non è consentito ripetere un esame di profitto conclusivo già sostenuto con esito positivo, salvo che nei casi di iterazione dei corsi di insegnamento previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio o da disposizioni speciali adottabili dalle singole strutture didattiche in relazione a casi particolari di rilevante interesse per la formazione culturale e professionale dello studente. In qualsiasi caso non è consentito iterare più di una volta l'esame già superato.
- 2. Lo studente può sostenere nel corso dell'anno accademico tutti gli esami di profitto conclusivi relativi agli insegnamenti del proprio curriculum, e del proprio eventuale piano di studio individuale, nel rispetto delle propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti per gli esami a scelta dello studente dalla struttura didattica competente.
- 3. Lo studente non può sostenere esami relativi a corsi che non siano attivati nell'anno accademico in corso di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel proprio piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di un'apposita commissione d'esame, alle condizioni e con i limiti stabiliti da ciascuna struttura didattica.
- 4. Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:
- a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio e con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi relativi all'anno accademico;
- b) aver ottenuto l'attestazione di frequenza ove richiesta.
- 5. In difetto dei requisiti di cui al precedente comma quarto, verrà adottato d'ufficio apposito provvedimento di annullamento.

Art. 123 - Esami falliti

1. Lo studente che in un esame di profitto conclusivo non ottenga la votazione minima di 18/30, ovvero che si ritiri prima della conclusione dell'esame, è riprovato. Salvo esplicita richiesta del candidato gli esami sostenuti con esito negativo non vengono verbalizzati.



2. Lo studente riprovato può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 124 - Prova finale

- 1. I contenuti e le caratteristiche della prova finale sono definiti dall'Ordinamento didattico del corso di studio e dal Regolamento didattico dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma terzo, lettera d), comma quinto, e comma settimo, lettere d) ed e), del DM 270/2004.

 Inserire nuovo comma 2:
- 2. Il piano delle prove finali, predisposto dalla struttura didattica competente, deve prevedere almeno tre appelli per ogni anno accademico, l'ultimo dei quali deve aver luogo entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo.
- 3. Per poter sostenere la prova finale lo studente deve:
- a) aver frequentato il rispettivo corso di studio;
- b) aver superato tutti i prescritti esami di profitto conclusivi conseguendo il corrispondente numero di crediti;
- c) aver adempiuto a tutte le altre attività formative previste a tal fine dall'ordinamento didattico del corso di studio conseguendo il corrispondente numero di crediti;
- d) essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione, dei contributi universitari e delle indennità.
- 4. Lo studente, per poter partecipare agli appelli di esame di laurea previsti dal piano delle prove finali di cui all'art. 85, deve presentare domanda al Rettore entro i termini stabiliti dal Senato Accademico. Il Rettore, per gravi e giustificati motivi, può accogliere domande presentate anche dopo il detto termine.
- 5. Entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione della tesi di laurea magistrale o dell'eventuale elaborato di laurea lo studente deve aver ottemperato al requisito di cui al punto b) del precedente comma 3. Successivamente a tale data verrà comunicata allo studente l'ammissione all'esame di laurea tramite accesso al certificato denominato "compendio curricolare" e relativa sottoscrizione, da parte dell'interessato, della valutazione media riportata negli esami di profitto conclusivi. L'eventuale esclusione è resa nota all'interessato dal responsabile dell'ufficio con comunicazione personale scritta nella quale deve essere riportata in modo completo ed esauriente la motivazione del provvedimento. Qualora l'esame di laurea non preveda la presentazione di un elaborato, i termini di cui sopra vengono fissati dal Senato Accademico.
- 6. Ulteriori e dettagliate disposizioni in materia di ammissione agli esami di laurea o di laurea magistrale sono stabilite dal Senato Accademico.
- 7. La prova finale può vertere anche su argomenti riferibili ad una o più discipline non comprese nel piano degli studi seguito dallo studente, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile della struttura didattica di competenza.
- 8. Il relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi, un professore ufficiale della Facoltà o un ricercatore della stessa.
- 9. La tesi di laurea magistrale o l'eventuale elaborato di laurea presentato dal candidato ai competenti uffici amministrativi entro il termine stabilito da ciascuna struttura didattica competente, comunque non inferiore al quindicesimo giorno antecedente alla prova finale, deve recare la firma di almeno un relatore.
- 10. Il relatore della tesi è membro effettivo della commissione giudicatrice relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
- 11. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue la votazione minima di 66/110. In caso di esito negativo la commissione giudicatrice può stabilire il periodo minimo che deve intercorrere fra la data dell'esame fallito e il successivo appello a cui il candidato può ripresentarsi.
- 12. I consigli delle strutture didattiche, nei rispettivi regolamenti didattici interni, determinano i criteri orientativi per la valutazione dell'esame e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale da parte delle commissioni giudicatrici.
- 13. La tesi di laurea può recare, oltre al titolo in lingua italiana, anche il titolo in altra lingua e può essere redatta in lingua diversa dall'italiano per comprovate esigenze didattico formative proprie del corso di studi interessato ovvero proprie dell'argomento oggetto della dissertazione. In tal caso almeno una parte della tesi deve essere dedicata ad esporre ed illustrare in lingua italiana i contenuti della tesi, ancorché in modo sintetico.
- 14. La tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso l'Archivio generale d'Ateneo e da questo, salvo espresso diniego sottoscritto dall'interessato, inserita fra i documenti di cui l'Università consente la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

Art. 125 - Commissione degli esami di laurea

1. Le commissioni di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside della Facoltà e costituite rispettivamente da un minimo di tre e sette membri effettivi compreso il Presidente. Il numero dei membri



supplenti è rispettivamente pari a un minimo di due per le commissioni di laurea e a un minimo di tre per le Commissioni di laurea magistrale.

- 2. La Commissione è costituita dai relatori, da professori ufficiali e da ricercatori della Facoltà. L'atto di nomina stabilisce chi sia il Presidente della commissione. Il Presidente è un professore di ruolo di prima fascia della Facoltà. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal professore della Commissione più anziano in ruolo. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti, docenti e ricercatori non appartenenti alla Facoltà.
- 3. La maggioranza dei membri effettivi e di quelli supplenti deve in ogni caso essere costituita da professori di ruolo e da ricercatori della Facoltà.
- 4. Nel rispetto dei criteri enunciati nei precedenti commi del presente articolo, i Consigli delle strutture didattiche determinano la composizione delle commissioni di laurea e di laurea magistrale, mediante i rispettivi regolamenti didattici .
- 5. La composizione minima per la validità delle riunioni della commissione di laurea è di tre membri di cui almeno due professori di ruolo della Facoltà mentre per la laurea magistrale è di sette membri di cui almeno quattro professori di ruolo della Facoltà .
- 6. Qualunque sia il numero dei suoi componenti, la commissione predetta dispone, per la valutazione del profitto dello studente, di un massimo di centodieci punti per l'esame di laurea e di laurea magistrale.
- 7. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione di laurea o di laurea magistrale può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità. La commissione, in tal caso, può altresì attribuire dignità di stampa alla tesi discussa quando ne riconosca il particolare rilievo scientifico e ne intenda incoraggiare la pubblicazione. Dell'attribuzione della dignità di stampa può essere fatta menzione esclusivamente nel verbale d'esame.
- 8. Il verbale dell'esame di laurea o di laurea magistrale del singolo candidato è firmato da tutti i membri della Commissione partecipanti all'esame. Ulteriori eventuali disposizioni sul processo di verbalizzazione dell'esame sono approvate dal Senato Accademico.

Capo IV Qualità della didattica

Art. 126 - Qualità delle attività didattiche

1. L'Università persegue obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi didattici mediante una attenta programmazione delle attività didattiche, il coordinamento dei contenuti dei corsi nel rispetto della libertà di insegnamento, lo sviluppo di attività di orientamento e di tutorato e l'attuazione di procedure sistematiche di valutazione dell'efficacia delle attività formative.

Art. 127 - Orientamento

- 1. L'Università organizza attività di orientamento in modo da consentire da parte degli studenti una scelta ragionata e consapevole del corso di studio, corrispondente ai loro interessi e vocazioni, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera h), del DM 270/2004.
- 2. L'attività di orientamento viene organizzata sulla base di un Piano annuale di orientamento predisposto dal Servizio d'Ateneo per l'orientamento, sentita la Commissione d'Ateneo per l'orientamento e il tutorato e approvato dal Senato accademico. Il Piano viene attuato, con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria superiore disciplinata da apposite convenzioni e accordi, dalle strutture didattiche competenti e dai docenti di ciascun corso di studio.
- 3. Le attività di orientamento relative ai singoli corsi di studio sono coordinate dalla struttura didattica competente.
- 4. L'attività di orientamento è svolta dai docenti e dai ricercatori che sono tenuti a provvedere a tali attività in quanto rientranti tra i loro compiti istituzionali secondo quanto previsto dell'art. 13 della Legge 341/1990.
- 5. Il Servizio d'Ateneo per l'orientamento coordina l'attività di orientamento realizzato dai docenti, dagli studenti orientatori e dal personale addetto presso il sistema scolastico e fornisce il supporto organizzativo e comunicativo alle attività di orientamento delle strutture didattiche.

Art. 128 - Tutorato

- 1. L'Università in attuazione dell'art. 51 dello Statuto e i sensi dell'art. 13, comma secondo, della Legge 341/1990 e secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera c), del DM 270/2004 organizza un insieme sistematico di attività di tutorato dirette a:
- a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;



- b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando in generale le caratteristiche qualitative delle prestazioni didattiche;
- d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione al processo di formazione e alla vita universitaria.
- 2. Il servizio di tutorato è svolto dai docenti e ricercatori cui compete l'obbligo di guidare il processo di formazione culturale degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 341/1990.
- 3. Le attività di tutorato sono disciplinate da apposito Regolamento interno previsto dall'art. 51 dello Statuto.
- 4. Le strutture didattiche garantiscono un servizio di tutorato per gli studenti in ogni corso di studio. Le attività di tutorato sono coordinate dal Servizio d'Ateneo per il tutorato.
- 5. Ai fini dell'efficace espletamento di quelle attività strettamente connesse e strumentali all'attività di tutorato, docenti e ricercatori possono essere affiancati da collaboratori didattico-amministrativi.

Art. 129 - Valutazione

- 1. L'Università in attuazione dell'art. 53 dello Statuto e secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera m), del DM 270/2004, procede ad una sistematica azione di valutazione delle attività didattiche. Il Senato Accademico approva i criteri da seguire e formula i giudizi sulle attività didattiche sulla base delle proposte del Nucleo di Valutazione.
- 2. Le strutture didattiche determinano, con i regolamenti didattici interni, i criteri e le modalità di verifica dell'efficacia e della funzionalità delle attività didattiche svolte nel loro ambito.
- 3. I docenti sono tenuti a collaborare all'attività di valutazione della didattica secondo le modalità previste dal Senato Accademico.
- 4. Il Servizio d'Ateneo per la valutazione programma, promuove e gestisce le attività di valutazione della didattica, raccogliendo le informazioni necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dalla Legge 307/1999 ai docenti.

Art. 130 - Carta dei servizi didattici

- 1. L'Università adotta una carta dei servizi didattici formulata sulla base degli schemi generali di riferimento per il settore dell'istruzione emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con propri decreti.
- 2. La Carta dei servizi didattici ha lo scopo di regolare nei suoi termini essenziali il rapporto tra Università, in quanto Ente erogatore di qualificati servizi didattico formativi, e lo studente, in quanto fruitore degli stessi, indicando i diritti, i doveri, gli impegni e le responsabilità che entrambi i soggetti assumono nell'ambito di tale rapporto.
- 3. La Carta dei servizi didattici è approvata dal Senato Accademico, sentite le Facoltà e il Consiglio degli Studenti, ed è emanata con Decreto del Rettore.

Capo V Responsabilità didattiche

Art. 131 - Individuazione delle responsabilità

- 1. Le attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Università, e che devono essere individuati specificatamente ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera l), del DM 270/2004.
- 2. Le responsabilità sono attribuite:
- a) al Senato accademico, per la programmazione e il coordinamento delle iniziative didattiche;
- b) alle Strutture didattiche, cui compete la responsabilità di coordinare le iniziative didattiche da esse promosse e organizzate e di attribuire le necessarie risorse di personale docente e ricercatore;
- c) ai Consigli di corso di studio, che hanno la responsabilità di formulare proposte per i programmi, le tipologie didattiche, gli orari e i calendari delle lezioni e delle prove di profitto e finali e di svolgere una generale funzione di coordinamento, controllo, orientamento e tutorato;
- d) ai Docenti, cui compete il compito di svolgere le attività di insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dal consiglio di corso di studio e dell'organo collegiale della struttura didattica.
- 3. Nell'ambito di ogni struttura didattica devono essere individuati singoli docenti che assumano le seguenti responsabilità:
- a) tutorato;



- b) orientamento;
- c) scambi studenteschi internazionali;
- d) comunicazione:
- e) programmazione e valutazione.
- 4. Nell'ambito di ogni consiglio di corso di studio possono essere individuati singoli docenti che assumano le seguenti responsabilità:
- a) tutorato;
- b) orientamento;
- c) comunicazione.

TITOLO X STUDENTI

Capo I Norme generali

Art. 132 - Contratto formativo

- 1. Con l'iscrizione da parte dello studente e con l'accettazione dell'iscrizione da parte dell'Università è posto in essere un contratto tra studente e ateneo che ne regola i reciproci rapporti.
- 2. Le clausole del contratto sono contenute nel Manifesto annuale degli studi che diventa impegnativo per l'Università dal momento della sua pubblicazione.
- 3. Con l'iscrizione lo studente assume l'impegno a versare le tasse, i contributi e le indennità previste dal Manifesto per l'intero anno accademico, a seguire gli insegnamenti, a partecipare alle attività formative previste ivi comprese le attività propedeutiche all'assolvimento degli eventuali obblighi formativi, e a superare le relative prove di accertamento per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti e delle attività formative. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Ateneo.
- 4. Con l'accettazione dell'iscrizione l'Università assume l'impegno a garantire la prestazione dei servizi formativi secondo criteri di qualità e regolarità in base alle modalità previste dagli ordinamenti didattici e dai piani annuali degli insegnamenti, nonché adeguati servizi di tutorato e simili. In caso di modifiche agli ordinamenti didattici o ai piani annuali degli insegnamenti l'Università si impegna a garantire il completamento degli studi secondo l'ordinamento vigente nell'anno della immatricolazione, assicurando il pieno riconoscimento dei crediti già acquisiti.

Art. 133 - Studenti con impegno a tempo pieno e a tempo parziale

- 1. Lo studente all'atto dell'iscrizione o con atti successivi opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno a tempo parziale.
- 2. Lo studente a tempo pieno assume tutti gli obblighi relativi al suo stato di studente, consistenti nella frequenza alle lezioni e alle esercitazioni, nella partecipazione alle attività formative propedeutiche all'assolvimento degli eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione iniziale, nella partecipazione ad attività formative complementari, e nell'affrontare proficuamente le prove di accertamento del profitto per un numero di crediti previsti dai piani annuali degli studi e nel conseguimento del titolo di studio, oltre che nel pagamento dei corrispettivi richiesti dall'Università sotto forma di tasse, contributi e indennità.
- 3. Lo studente a tempo parziale assume l'obbligo di partecipare alle attività formative e di accertamento del profitto e di conseguire il titolo di studio entro un numero doppio di anni rispetto a quelli previsti dalla durata normale del corso, oltre che di versare i corrispettivi richiesti dall'Università sotto forma di tasse, contributi e indennità.
- 4. La qualità di studente a tempo parziale è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca. I regolamenti didattici di corso definiscono eventuali ulteriori fattispecie di incompatibilità.

Art. 134 - Attività formative per gli studenti a tempo parziale

- 1. Le strutture didattiche competenti provvedono alla eventuale realizzazione di attività formative secondo modalità organizzative appositamente rivolte agli studenti non impegnati a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma settimo, lettera i), del DM 270/2004.
- 2. Tali modalità organizzative consistono in:
- a) organizzazione di corsi secondo orari compatibili con la condizione degli studenti;
- b) organizzazione di corsi intensivi concentrati in particolari periodi dell'anno, del mese o della settimana;



- c) distribuzione di sussidi audiovisivi per l'autoapprendimento;
- d) corsi a distanza;
- e) corsi in linea interattivi.
- 3. Tali modalità di organizzazione delle attività didattiche e formative vengono organizzate dalle strutture didattiche competenti con la collaborazione dei Servizi audiovisivi e dei Servizi informatici d'Ateneo.

Art. 135 - Iscrizione all'Università in qualità di studente

- 1. L'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
- 2. Sono equiparati agli studenti iscritti coloro che ottengano l'iscrizione ai corsi di master e alle attività formative di cui all'art. 6 della Legge n. 341/1990, fatta eccezione per le attività formative autogestite dagli studenti, nonché coloro che sono ammessi a partecipare alle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali previste dall'art. 6 dello Statuto.
- 3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambio nazionali e internazionali, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento e i laureati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza nell'Università.
- 4. L'iscrizione alle scuole di specializzazione mediche a tempo pieno si può ottenere, limitatamente ad un periodo massimo coincidente con la durata di un anno accademico, anche in qualità di frequentatore volontario, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del presente Regolamento.
- 5. Gli studenti equiparati di cui ai precedenti commi secondo e terzo e i frequentatori volontari di cui al precedente comma quarto sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

Art. 136 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

- 1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di ottenere, nei casi espressamente previsti dal successivo art. 161, la sospensione dell'iscrizione in un corso fino alla cessazione degli studi nell'altro.
- 2. E' consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale o di specializzazione o di dottorato di ricerca e ad uno dei corsi di cui al precedente art. 136, comma secondo, purché questo ulteriore impegno scolastico sia dichiarato compatibile, a giudizio del consiglio della competente struttura didattica, con l'ordinato e regolare svolgimento degli studi per il conseguimento del titolo accademico.
- 3. E' consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale e ai corsi speciali tenuti presso la Scuola superiore di cui all'art. 40 dello Statuto.

Capo II Immatricolazione ed iscrizione ai corsi

Art. 138 - Immatricolazioni

- 1. Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea o ai corsi di laurea magistrale sono indirizzate al Rettore e devono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi.
- 2. Le domande devono essere corredate di un questionario finalizzato a raccogliere le informazioni necessarie alla programmazione delle attività didattiche dell'Università.

Art. 138 - Termine per le iscrizioni

- 1. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico e pubblicati nel Manifesto annuale degli Studi su proposta delle strutture didattiche.
- 2. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo, ma non oltre i termini perentori stabiliti dal Manifesto degli Studi.

Art. 139 - Iscrizioni

1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio esclusivamente mediante il versamento, entro il termine di cui al successivo comma secondo, della prima rata della tassa e dei contributi universitari e di eventuali ulteriori tasse o contributi previsti dalla normativa vigente.



- 2. L'adempimento di cui al precedente comma, necessario ai fini dell'iscrizione, deve essere compiuto dallo studente entro il termine stabilito, per ogni anno accademico, dal Senato Accademico e pubblicato nel Manifesto annuale degli studi.
- 3. Il rinnovo dell'iscrizione, effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, è possibile solo nei casi e nelle forme indicati nel Manifesto degli Studi.
- 4. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, dei contributi e delle indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 140 – Tessera magnetica di iscrizione

1. Agli studenti immatricolati viene rilasciata una tessera magnetica avente validità per tutta la durata della permanenza dell'interessato nell'Università in qualità di studente, da utilizzarsi ai fini di riconoscimento e di accesso ai servizi universitari. La tessera deve essere resa all'Università entro il termine stabilito per la consegna della tesi di laurea o comunque all'atto della cessazione della propria carriera universitaria.

Art. 141 - Nullità degli atti scolastici compiuti in difetto di immatricolazione od iscrizione

- 1. Salvo i casi espressamente previsti dal presente regolamento, lo studente che non abbia ancora ottenuto l'immatricolazione ovvero che non abbia rinnovato od ottenuto l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, non può compiere alcun atto di carriera scolastica.
- 2. Gli atti di carriera scolastica compiuti in difetto di iscrizione o immatricolazione sono nulli.

Capo III Casi speciali di immatricolazione e iscrizione ai corsi

Art. 143 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

- 1. L'Università applica le disposizioni generali sull'ammissione agli studi universitari dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dalle autorità ministeriali.
- 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma e in conformità a quanto da esse stabilito, il Senato Accademico:
- a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle singole strutture didattiche e dei servizi dell'Amministrazione centrale competenti per la didattica e gli scambi internazionali;
- b) approva, su proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove attitudinali, previste dall'art. 3 della Legge 901/1956;
- c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare le direttive europee e nazionali in materia nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella comunità universitaria e il loro successo negli studi universitari.
- 3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta in via amministrativa quando ciò sia contemplato da accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi speciali.
- 4. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta in via amministrativa anche qualora siano verificate entrambe le condizioni che seguono:
- a) dalla documentazione pervenuta e in particolare dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, risulti che il titolo di studio predetto permette l'accesso, presso le Università del paese di provenienza, al corso di studio corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Italia, ovvero, qualora tale corso non esista, a un corso di studio affine o appartenente ad un'area disciplinare simile a quella cui appartiene il corso di studio italiano prescelto;
- b) il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni in vigore, ai fini dell'ammissione agli studi universitari in Italia.
- 5. In caso di titoli diversi da quelli previsti dai precedenti commi terzo e quarto delibera il Senato Accademico, sentito l'organo collegiale della struttura didattica competente.
- 6. Nel caso di domanda di immatricolazione con abbreviazione di corso, i riconoscimenti degli studi effettuati all'estero sono deliberati dalla struttura didattica competente.



Art. 143 - Iscrizione di laureati

- 1. I dottori e i dottori magistrali possono chiedere, previo versamento di un'apposita indennità rimborsabile all'atto dell'iscrizione, di conoscere le condizioni per le quali è possibile ottenere l'iscrizione ad altro corso di laurea o laurea magistrale. Tali condizioni sono stabilite dal competente Consiglio della struttura didattica che si impegna a riconoscere all'interessato gli studi pregressi sulla base dei criteri indicati negli artt. 155 e seguenti, qualora questi decida effettivamente di iscriversi.
- 2. La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata improrogabilmente entro il trentesimo giorno antecedente quello di scadenza delle domande di immatricolazione.
- 3. Non è consentita l'iscrizione al corso per il conseguimento di un titolo accademico identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, neppure nel caso in cui la richiesta riguardi un curriculum del corso di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico di cui si è già in possesso.
- 4. Salvo diversa disposizione della Struttura didattica competente coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore o dottore magistrale non sono soggetti alle prove di ammissione nel caso di corsi di studio che le prevedono.
- 5. Qualora la Struttura didattica competente abbia approvato delle tabelle di riconoscimento automatico degli insegnamenti impartiti negli altri corsi di studio ai fini del funzionamento del sistema dei crediti didattici ovvero anche ad altri fini ed il curriculum degli studi del richiedente trovi totale coincidenza con le predette tabelle, il riconoscimento degli studi seguiti nel precedente corso di laurea o di laurea magistrale è effettuato in via meramente amministrativa.

Art. 144 - Prosecuzione degli studi

1. L'iscrizione dei laureati ad un corso di laurea magistrale affine al corso seguito costituisce ad ogni effetto prosecuzione del corso degli studi.

Art. 145 - Corsi singoli

- 1. Possono iscriversi a corsi singoli di insegnamento tutti coloro che sono in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari, secondo le modalità previste dal Manifesto degli Studi e fatti salvi i regolamenti delle varie Facoltà.
- 2. Lo studente può iscriversi ad un massimo di cinque corsi singoli per anno accademico. La domanda va presentata prima dell'inizio delle lezioni dei corsi singoli ai quali si chiede l'iscrizione.
- 3. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti, degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti.
- 4. I corsi di cui al presente articolo possono essere valutati ai fini di una successiva iscrizione ai corsi di studio.

Capo IV "Curricula" e piani individuali di studio

Art. 146 - Curricula

- 1. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula", che vengono definiti nel regolamento didattico di corso.
- 2. La individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente non richiede la previa approvazione di un piano di studio.

Art. 147 - Piani di studio individuali

- 1. Lo studente ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificatamente descritti e motivati può presentare alla struttura didattica competente, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, lettera c), del DM 270/2004, domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi.
- 2. I termini per la presentazione della domanda e per l'approvazione della stessa sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico su proposta della struttura didattica competente e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Art. 148 - Corsi liberi

1. Lo studente, oltre che agli insegnamenti del proprio piano di studio, può iscriversi, comunicandolo per iscritto ai competenti uffici e, laddove previsto, versando apposita indennità stabilita dai componenti organi accademici,



a qualsiasi altro insegnamento dell'Ateneo, fatto salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti didattici delle strutture didattiche competenti.

- 2. Le frequenze ottenute, gli esami superati e i crediti acquisiti relativi ai corsi liberi di cui al presente articolo in nessun caso possono farsi valere:
- a) ai fini della carriera scolastica nell'ambito del corso di studi frequentato;
- b) ai fini della concessione dell'esonero tasse o di ogni altro beneficio o provvidenza previsti dalle disposizioni sul diritto allo studio.
- 3. I crediti acquisiti relativi ai corsi liberi, sono menzionati negli atti di carriera scolastica e nei relativi certificati e possono essere presi in considerazione ai fini del loro eventuale riconoscimento dai competenti organi accademici, in sede di decisioni su istanze di immatricolazione con abbreviazione della durata del corso, di passaggio, di trasferimento e similari.

Art. 149 - Frequenza ai corsi

- 1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto.
- 2. Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento solo nel caso in cui l'ordinamento didattico del corso preveda l'obbligatorietà dell'attestazione di frequenza.
- 3. Gli organi collegiali delle strutture didattiche competenti possono determinare, mediante i regolamenti didattici interni, criteri e modalità di accertamento della frequenza che i docenti sono tenuti ad attuare.
- 4. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione della tessera magnetica di iscrizione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso nel giorno in cui tale richiesta è formulata.
- 5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i Consigli delle strutture didattiche competenti determinano, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti didattici, le modalità degli obblighi di frequenza. Qualora gli ordinamenti didattici non lo impediscano, i Consigli delle strutture didattiche competenti possono prevedere deroghe all'obbligo di frequenza per studenti che possiedano particolari requisiti.

Capo V Mobilità studentesca esterna ed interna

Art. 150 - Trasferimenti ad altre Università

- 1. Lo studente può trasferirsi ad altra Università presentandone domanda al Rettore in qualunque periodo dell'anno accademico purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'ateneo di destinazione, da un documento rilasciato all'interessato dall'ateneo stesso nel quale si attesti la disponibilità ad accogliere il suo foglio di congedo.
- 2. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento ad altra sede universitaria, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera scolastica presso l'Università, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo.
- 3. Per poter ottenere il rilascio del foglio di congedo occorre essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità.

Art. 151 - Trasferimenti da altre sedi universitarie

- 1. Allo studente cui è intestato il foglio di congedo pervenuto da altra sede universitaria è inviata apposita comunicazione personale con la quale gli si dà notizia dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, lo si informa sugli adempimenti posti a tal fine a suo carico e gli si forniscono le indicazioni previste dall'art. 8, comma secondo, della Legge n. 241/1990.
- 2. L'istanza di trasferimento che non comporti riconoscimento di studi è accolta in via amministrativa, qualora lo studente lo richieda espressamente.
- 3. Salvo quanto disposto nel precedente comma, il Consiglio della competente struttura didattica delibera sull'istanza di riconoscimento riconoscendo gli studi pregressi, ove ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, sulla base dei criteri formulati negli artt. 155 e seguenti.
- 4. I termini entro cui è possibile ricevere istanza di trasferimento sono stabiliti dai Manifesti degli Studi delle singole Facoltà.
- 5. I trasferimenti di studenti stranieri, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli Consigli delle strutture



didattiche competenti ed approvati dal Senato Accademico, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

Art. 152 - Passaggi

- 1. Compatibilmente con quanto disposto dal successivo art. 153 lo studente può, in qualunque anno di corso, passare da uno ad altro corso di studio della stessa o di altre strutture didattiche, presentandone domanda al Rettore, entro i termini previsti dai Manifesti degli Studi delle singole Facoltà.
- 2. Il passaggio richiesto dallo studente il cui curriculum di studi non presenti alcuna possibilità di riconoscimento è effettuato in via amministrativa, qualora lo studente lo richieda espressamente.
- 3. Allo studente che richiede il passaggio può essere concessa dal Consiglio della competente struttura didattica l'iscrizione ad anno successivo al primo qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati possano essere, per la loro affinità, valutati ai fini dell'abbreviazione.
- 4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera scolastica presso l'Università.

Art. 153 - Trasferimenti o passaggi a corsi di studio ad accesso limitato.

- 1. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso limitato da parte di studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti.
- 2. Il trasferimento o il passaggio è disposto in via amministrativa qualora le disposizioni delle strutture didattiche competenti non ammettano alcun margine di discrezionalità.

Art. 154 - Disposizioni comuni

- 1. Allo studente trasferito da altra sede o passato ad altro corso è consentito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza, già dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio della competente struttura didattica ha deliberato in merito all'istanza di passaggio o di trasferimento.
- 2. Gli studenti che richiedono il passaggio ad altro corso di studio o il trasferimento ad altra sede che comporti passaggio di corso, nonché gli studenti provenienti da altre sedi universitarie che abbiano chiesto di essere trasferiti all'Università e contemporaneamente di passare a un corso di studio diverso da quello frequentato nell'ateneo di provenienza, devono in ogni caso possedere il titolo di studi prescritto per l'iscrizione nel nuovo corso di studi.

Capo VI Riconoscimento studi pregressi

Art. 155 - Principi generali

1.E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) iscritto presso altra sede o altro corso di studio;
- b) in possesso di titolo di studio universitario;
- c) in possesso di attestati conseguiti al termine della frequenza di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) appartenenti al sistema della formazione integrata superiore.
- 2. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Gli ordinamenti didattici dei corsi stabiliscono il limite massimo di crediti riconoscibili, che comunque non può essere superiore a 60 per le lauree e 40 per le lauree magistrali.

Art. 156 - Criteri da osservare nel riconoscimento

- 1. L'accertamento di cui al precedente art. 155 è effettuato sulla base:
- a) della documentazione ufficiale trasmessa dalla sede di provenienza ovvero formalmente acquisita dal competente ufficio amministrativo;
- b) dei programmi dei corsi seguiti presso la sede o il corso di provenienza;
- c) di altra documentazione dichiarata ammissibile dal Consiglio della struttura didattica competente.
- 2. Il riconoscimento può avere il seguente contenuto:



- a) convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate attività didattico-formative, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b) convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate attività didattico-formative, senza il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto.
- 3. L'efficacia del riconoscimento parziale di insegnamenti seguiti od esami superati può essere rispettivamente subordinata all'adempimento dell'obbligo di:
- a) frequentare l'insegnamento per le parti di esso non riconosciute;
- b) superare un esame integrativo di quello parzialmente riconosciuto.
- 4. Nel caso di cui al precedente comma 3, gli obblighi posti a carico dello studente devono risultare dal contenuto della deliberazione.
- 5. In caso di trasferimento dello studente fra corsi afferenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- 6. Qualora l'efficacia del riconoscimento sia sottoposta alla condizione sospensiva di cui al precedente comma 3, lettera b) e manchino disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto la disciplina della medesima fattispecie, contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio, la relativa deliberazione deve prevedere la scelta del criterio con il quale deve essere espresso il giudizio sull'esito della prova integrativa, fra i seguenti tre:
- a) giudizio sintetico "approvato/respinto" con effetto confermativo del voto ottenuto nell'esame della carriera pregressa, in caso di approvazione;
- b) giudizio espresso in termini numerici con effetto cumulativo rispetto al voto ottenuto nell'esame della carriera pregressa;
- c) giudizio espresso in termini numerici con effetto sostitutivo rispetto al voto ottenuto nell'esame della carriera pregressa.

Qualora la deliberazione non preveda il criterio da utilizzare per la prova integrativa, la decisione spetta alla Commissione d'esame, che può esprimere la semplice approvazione oppure procedere ad una valutazione in trentesimi con effetto sostitutivo rispetto al voto precedentemente ottenuto.

6. Le norme per il riconoscimento di insegnamenti ed esami relativi ad anni di corso successivi a quello a cui si è iscritti a seguito del riconoscimento, sono stabiliti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 157 - Riconoscimento studi universitari compiuti presso corsi affini

1. L'eventuale riconoscimento per via amministrativa di esami, crediti didattici e frequenze relative a corsi di studio dichiarati affini è disciplinato dal regolamento didattico di corso.

Art. 158 - Riconoscimento di studi universitari compiuti all'estero

- 1. Sulle istanze di riconoscimento di studi universitari compiuti all'estero, prodotte ai fini dell'eventuale abbreviazione della durata degli studi, delibera la competente struttura didattica.
- 2. Le istanze di cui al precedente comma primo sono presentate di norma contestualmente all'istanza di ammissione agli studi universitari e devono essere adeguatamente documentate mediante certificazioni, rilasciate dalle autorità accademiche straniere, concernenti gli esami di profitto superati e i programmi dei relativi insegnamenti.
- 3. In caso di accordi stipulati fra l'Università di Udine ed Università estere, aventi ad oggetto il reciproco riconoscimento di periodi di studio compiuti dai rispettivi studenti, il riconoscimento è effettuato in via amministrativa qualora l'accordo contempli e disciplini tale possibilità.
- 4. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero da studenti iscritti all'Università di Udine nel quadro dei programmi di mobilità studentesca promossi nell'ambito dell'Unione Europea oppure mediante accordi convenzionali con università straniere, è effettuato con le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche secondo i criteri generali fissati dal Senato Accademico.

Capo VII Qualifiche studentesche

Art. 159 - Qualifica studentesca di iscrizione

- 1. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di laurea o laurea magistrale, in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso.
- 2. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso qualora gli anni di corso accumulati in carriera non superano gli anni previsti dalla durata normale del corso stesso.



Art. 160 - Studenti fuori corso

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.

Art. 161 - Sospensione degli studi

- 1. Lo studente può richiedere con apposita istanza scritta la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere ovvero nel caso di ammissione ad un corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
- 2. Lo studente ha inoltre facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga tasse universitarie e non può sostenere alcun tipo di prova d'esame.

Art. 162 - Interruzione temporanea degli studi

- 1. Al di fuori delle fattispecie previste dall'art. 161 lo studente può comunque interrompere gli studi per una durata non inferiore ad un anno accademico; tuttavia qualora intenda successivamente esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare al Rettore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status.
- 2. La domanda di ricognizione richiede il versamento di:
- a) una tassa di ricognizione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per ciascun anno di interruzione degli studi;
- b) tutte le tasse e i contributi dovuti per l'anno accademico in cui presenta la domanda con assoggettamento allo stesso trattamento previsto per la generalità degli studenti.

Capo VIII Cessazione della qualità di studente

Art. 163 - Cessazione della qualità di studente

- 1. La qualità di studente iscritto nell'Università cessa per:
- a) conseguimento del titolo di studio;
- b) trasferimento ad altra Università;
- c) rinuncia agli studi;
- d) decadenza.

Art. 164 - Conseguimento del titolo di studio

1. La qualità di studente viene meno al termine dell'apposito procedimento che si conclude con il rilascio del titolo di studio non seguito da iscrizione ad altro corso di studio dell'Università.

Art. 165 - Trasferimento ad altra sede

1. La qualità di studente presso l'Ateneo si perde per trasferimento ad altra sede secondo quanto previsto dal precedente art. 150.

Art. 166 - Rinuncia agli studi

- 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi ed immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto.
- 2. La rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.
- 3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere i certificati relativi alla carriera percorsa, integrati da una opportuna annotazione attestante che quest'ultima è priva di efficacia per effetto della rinuncia stessa.
- 4. In caso di rinuncia agli studi non è previsto alcun rimborso, nemmeno in forma parziale, di quanto versato dallo studente ai fini dell'iscrizione universitaria.

Art. 167 - Decadenza dalla qualità di studente

1. Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione al corso di studi per otto anni consecutivi, ovvero coloro i quali, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbiano superato esami di profitto o le prove previste dall'articolo 117 del presente Regolamento per lo stesso numero di anni, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.



- 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono determinare un numero di anni di inattività scolastica diverso ma comunque non inferiore a quello stabilito dal precedente comma.
- 3. La decadenza dalla qualità di studente comporta la perdita dello status di studente. Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.
- 4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate.
- 5. La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente della prova finale.
- 6. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di laurea o di laurea magistrale prima di essere incorso nella decadenza.

Capo IX Titoli accademici

Art. 168 - Rilascio dei titoli accademici

- 1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Università degli Studi di Udine vengono rilasciati, in nome della legge, dal Rettore.
- 2. Le pergamene rappresentative del titolo finale devono essere sottoscritte oltre che dal Rettore o da un suo delegato, anche dal Preside o dal preside vicario e dal Direttore amministrativo o da un suo delegato. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data di rilascio dei diplomi.
- 3. Nei titoli finali non è indicata la votazione ottenuta nel relativo esame finale, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa.
- 4. L'Università può conferire lauree magistrali "honoris causa" a personalità che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline oggetto di didattica e ricerca presso l'Università.
- 5. La proposta di conferimento della laurea magistrale è deliberato, su proposta della Facoltà, dal Senato Accademico a maggioranza di due terzi e successivamente approvato dal Ministero dell'Università.
- 6. Il Preside della Facoltà proponente nomina la Commissione di laurea magistrale, costituita secondo i criteri all'art. 125.

Art. 169 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri

- 1. Ove il titolo accademico straniero di cui si chiede il riconoscimento sia contemplato da specifici accordi internazionali che prevedano l'equiparazione dei titoli dei due paesi dichiarata in via amministrativa, l'Università procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed emanazione di Decreto rettorale di riconoscimento.
- 2. In tutti i casi in cui non ricorre l'ipotesi di cui al precedente comma, il riconoscimento è effettuato dall'Università attraverso la valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività di cui si chiede il riconoscimento.
- 3. Le istanze di riconoscimento possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4. Oltre al titolo accademico straniero in originale e agli altri documenti di rito, l'interessato è tenuto a presentare il titolo di scuola media superiore che ha permesso l'iscrizione all'Università ed ogni altro documento richiesto dall'Università sia in base alle disposizioni emanate dal Ministero a tutela dell'integrità dell'ordinamento universitario italiano e al fine di assicurare comportamenti omogenei nelle decisioni adottate dagli atenei italiani, sia in base alle proprie disposizioni interne approvate dal Senato Accademico.
- 5. Sulle istanze di riconoscimento delibera la struttura didattica competente, la quale può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi, oppure può proporre al Senato Accademico il riconoscimento integrale del titolo.
- 6. Competente a dichiarare l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo straniero è il Senato Accademico. Il Rettore emana un proprio decreto con il quale viene formalmente accolta l'istanza e dichiarata l'equipollenza con il corrispondente titolo italiano.
- 7. In caso di corsi di studio a numero programmato si può procedere ad un riconoscimento parziale degli studi solo a favore degli studenti che abbiano superato la prova di ammissione e abbiano presentato l'istanza di riconoscimento del titolo entro i termini previsti per l'immatricolazione.



Art. 170 - Rilascio di titoli di studio congiunti

- 1. L'Università può rilasciare ai sensi di quanto previsto dagli art. 3, comma decimo, e art. 11, comma settimo, lettera o), del DM 270/2004, titoli di studio congiunti con altri atenei italiani o stranieri.
- 2. L'Università definisce le modalità organizzative e le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti con altri atenei italiani e stranieri, ai fini del conferimento di un unico titolo di studio avente il medesimo valore per l'Università e per le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione su parere favorevole del Senato accademico, su proposta della struttura didattica competente.
- 3. Il titolo viene conferito dalle università convenzionate e rilasciato in nome della legge congiuntamente dai rispettivi Rettori o vertici accademici.

Capo X

Armonizzazione delle certificazioni e delle informazioni statisti che

Art. 171 - Certificazioni riguardo al titolo di studio

- 1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione in originale. Come supplemento al diploma l'Università rilascia un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculun" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.
- 2. L'Università definisce i contenuti di tali certificazioni sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall'art. 11, comma ottavo, del DM 270/2004.

Art. 172 - Informazioni statistiche sugli studenti

- 1. L'Università organizza un Sistema statistico d'Ateneo finalizzato a garantire valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, a fini di monitoraggio dell'andamento delle attività didattiche, di valutazione della qualità della didattica, di progettazione di nuovi corsi e di trasmissione di informazioni tempestive ed omogenee al Ministero sul numero e le carriere degli studenti.
- 2. L'Università adegua il sottosistema informativo e statistico riguardante le carriere degli studenti alle indicazioni del Ministero in ordine ai dati essenziali allo stesso necessari per le valutazioni riguardanti l'intero sistema universitario, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma nono, del DM 270/2004.

Capo XI Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 173 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

- 1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore e alla Commissione di disciplina prevista dall'art. 75 dello Statuto e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione universitaria senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
- 2. Le sanzioni che si possono comminare al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:
- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita degli appelli di esame.
- 3. Le sanzioni di cui alla lettera a) vengono applicate dal Rettore, o da suo delegato, previa audizione dello studente.
- 4. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma secondo, lettere b), c) e d) spetta alla Commissione di disciplina a seguito di una relazione presentata dal Rettore.
- 5. Nei casi previsti al precedente comma secondo lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta della Commissione di disciplina, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dalla Commissione stessa. Contro la deliberazione della Commissione di disciplina è ammesso il ricorso al Garante previsto dall'art. 19 dello Statuto.
- 6. Le decisioni della Commissione di disciplina vengono rese esecutive con decreto del Rettore.
- 7. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e trascritte nei fogli di congedo.



- 8. La sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università, di cui al comma secondo, lettera d), del presente articolo, non può superare tre anni dall'emanazione del Decreto rettorale.
- 9. Nei casi di trasferimento dello studente da altre Università all'Università di Udine quest'ultima applica le eventuali sanzioni disciplinari previste dall'Università di provenienza, qualora le sanzioni stesse non abbiano esaurito il loro contenuto.

Art. 174 - Composizione della Commissione di disciplina

1. La Commissione di disciplina è composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede, dal responsabile della struttura didattica competente, dal Presidente del Consiglio degli Studenti. La Commissione è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti

TITOLO XI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 175 - Diritto allo studio

- 1. L'Università persegue l'obiettivo di facilitare l'accesso alla istruzione universitari e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici e integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
- 2. L'Università provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti a ciò preposti.

Art. 176 - Borse di studio

- 1. L'Università disciplina le modalità di concessione e di gestione delle borse di studio conferite ai sensi della Legge 398/1989, del D. L.vo 257/1991 e della Legge 390/1991 mediante apposita regolamentazione da emanarsi per le seguenti categorie di borsisti:
- a) studenti iscritti ai corsi di perfezionamento;
- b) studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica;
- c) studenti iscritti alle scuole di specializzazione diverse da quelle di cui al precedente punto b);
- d) dottorandi di ricerca;
- e) laureati impegnati in corsi od attività di perfezionamento in Italia e all'estero;
- f) dottori di ricerca impegnati in attività di ricerca post-dottorato;
- g) studenti dei corsi di laurea o di laurea magistrale fruitori delle borse di incentivazione delle iscrizioni di cui all'art. 17 della Legge 390/1991.
- 2. La regolamentazione di cui al precedente comma primo è approvata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dei consigli delle strutture didattiche interessate ed è emanata con Decreto rettorale.

Art. 177 - Studenti disabili

1. L'Università garantisce la partecipazione alle attività didattiche da parte degli studenti disabili e pone in atto tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio a tale categoria di studenti.

TITOLO XII COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 178 - Comunicazione

- 1. L'Università sentite le strutture didattiche interessate adotta opportune modalità di informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e di tutorato degli studenti, di coinvolgimento dell'utenza e di trasparenza dei procedimenti, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma ottavo, lettera n), del DM 270/2004.
- 2. Il Senato Accademico adotta annualmente un Piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte degli studenti potenziali, degli studenti iscritti e più in generale dell'utenza.

Art. 179 - Oggetto della comunicazione

1. La comunicazione d'Ateneo ha per oggetto i contenuti e le modalità di organizzazione dei servizi didattici e integrativi.



- 2. In particolare l'Università provvede a dare tempestiva e puntuale informazione sui seguenti aspetti:
- a) i corsi attivati nell'Università;
- b) i calendari, gli orari e le sedi ove vengono svolte le attività di insegnamento, le altre attività formative e le prove di accertamento della preparazione e del profitto;
- c) i programmi degli insegnamenti e delle attività formative;
- d) i servizi complementari e integrativi;
- e) i responsabili delle varie attività.

Art. 180 - Canali di comunicazione

- 1. Le informazioni vengono fornite agli utenti mediante i seguenti canali:
- a) comunicazioni personali;
- b) comunicazioni scritte;
- c) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni;
- d) comunicazioni mediante mezzi di comunicazione di massa;
- e) comunicazioni mediante strumenti telematici.
- 2. Le comunicazioni personali vengono fornite, nell'ordine, presso i seguenti punti di informazione:
- a) Servizio d'Ateneo per le relazioni col pubblico;
- b) Servizio d'Ateneo per l'orientamento e il tutorato;
- c) Servizi d'Ateneo per le iscrizioni e le carriere studentesche;
- d) Servizio del numero verde;
- e) Segreterie delle strutture didattiche;
- f) Punti di informazione presso le sedi delle attività didattiche;
- g) Servizi di tutorato presso le strutture didattiche.
- 3. Le comunicazioni scritte possono essere richieste ed ottenute in particolare dai Servizi d'Ateneo per le iscrizioni e le carriere scolastiche.
- 4. Le comunicazioni a mezzo di pubblicazioni sono fornite attraverso la consultazione delle pubblicazioni curate dal Servizio d'Ateneo per la comunicazione e stampa e in particolare da:
- a) Manifesto degli studi;
- b) Guide ai corsi;
- c) Guide ai programmi di insegnamento.
- 5. Le informazioni diffuse mediante i mezzi di comunicazione di massa, giornalistici, radiofonici e televisivi sono veicolate attraverso inserzioni e annunci curati dal Servizio d'Ateneo per la comunicazione e la stampa in collaborazione con il Servizio d'Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato e il Centro linguistico e audiovisivi.
- 6. Le comunicazioni per via telematica sono trasmesse:
- a) per posta elettronica;
- b) mediante il sito dell'Università.
- 7. Ad ogni studente dell'Università è garantito l'accesso al servizio di posta elettronica

TITOLO XIII NORME COMUNI FINALI E TRANSITORIE

Art. 181 - Approvazione e modifiche del Regolamento

- 1. Il Regolamento comprensivo degli Allegati è approvato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti ai sensi dell'art. 64, comma quinto, dello Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'art. 11, comma primo, della Legge 341/1990 e dell'art. 11 del DM 270/2004.
- 2. Il Regolamento e gli allegati sono modificabili con la medesima procedura su proposta delle strutture didattiche.

Art. 182 - Istanze degli studenti, provvedimenti e ricorsi

- 1. Le competenti autorità accademiche decidono sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti.
- 2. Avverso tali provvedimenti lo studente può inoltrare ricorso al Rettore entro 15 giorni dalla data in cui gli viene comunicata la decisione dell'organo accademico.
- 3. Il Rettore, udito l'organo accademico decide con provvedimento definitivo.



Art. 183 - Scuola Superiore

1. Le attività didattiche svolte nell'ambito della Scuola Superiore di cui all'art. 40 dello Statuto sono disciplinate da apposito regolamento interno in cui sono regolamentate le modalità di funzionamento della Scuola e le forme di coordinamento tra attività didattiche dei corsi istituzionali frequentati dagli studenti e attività didattiche speciali della Scuola stessa.

Art. 184 - Ordinamenti didattici previgenti

- 1. Qualora per un corso di laurea o di laurea magistrale si intenda differire, comunque non oltre l'anno accademico 2010/2011, l'attivazione secondo l'ordinamento riformulato ai sensi del DR 270/2004, rimane transitoriamente vigente l'ordinamento ex DM 509/1999.
- 2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
- 3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio del nuovo ordinamento continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 185 - Ordinamenti didattici

- 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione sono definiti rispettivamente negli allegati "A", "B" e "C".
- 2. Gli ordinamenti didattici sono modificati con le procedure previste dalla normativa di legge, statutaria e regolamentare.

Art. 186 - Abrogazione di norme

- 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, dei regolamenti didattici di corso di studio e degli ulteriori atti regolamentari previsti dal presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme legislative e regolamentari con essi incompatibili, fatte salve le disposizioni legislative che recepiscono la normativa europea.
- 2. Sono altresì fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i singoli corsi di studio.

Art. 187 - Natura del presente regolamento

1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento generale d'Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 64, comma secondo, dello Statuto.



Allegato A

Ordinamento didattico di corso di laurea

OMISSIS



Allegato B

Ordinamento didattico di corso di laurea magistrale

OMISSIS



Allegato C

Ordinamento didattico di corso di specializzazione

OMISSIS